

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

207° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	28
5 ^a - Bilancio.....	»	51
7 ^a - Istruzione.....	»	59
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	82
10 ^a - Industria.....	»	86
11 ^a - Lavoro.....	»	89

Commissioni riunite

3 ^a (Affari costituzionali) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Schengen.....	<i>Pag.</i>	101
Infanzia.....	»	103

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	104
4 ^a - Difesa - Pareri	»	108
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	109
10 ^a - Industria - Pareri	»	111
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	112

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	113
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 3^a e 13^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
NOVI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente NOVI, constatata la mancanza del prescritto numero di senatori, apprezzate le circostanze, avverte che il seguito dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche dello sviluppo sostenibile, anche a seguito del recente Vertice mondiale di Johannesburg, avrà luogo in una prossima seduta delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

203^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.**La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE dà conto delle determinazioni assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione appena conclusa: dalla prossima settimana di attività parlamentare del Senato, l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1329-B («Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Quanto ai disegni di legge diretti a istituire nuove festività religiose, (n. 997, «Izzo ed altri – Riconoscimento del 19 marzo, S. Giuseppe, quale giorno festivo»; n. 1085 («Ronconi – Norme per l'istituzione della festività di San Francesco nella giornata del 4 ottobre»; n. 1087, «Asciutti – Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco, quale giorno festivo»; n. 1181, «Cortiana – 4 ottobre, festa del «Patrono d'Italia» San Francesco d'Assisi» e n. 1627, «Consiglio regionale dell'Umbria – Riconoscimento del 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, quale giorno festivo dedicato alla pace ed al dialogo») il Presidente del Senato ha rappresentato l'esigenza, a sua volta segnalata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, di attendere, in tali casi, una specifica intesa tra lo Stato e la Chiesa cattolica, secondo quanto previsto dal Concordato del 1984.

Infine, il Presidente informa la Commissione che il Governo ha presentato il testo riformulato di due emendamenti al disegno di legge n. 1281 («Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa») che saranno pubblicati

in allegato al resoconto della presente seduta: in proposito, propone di fissare un termine per eventuali subemendamenti, alle ore 14 di domani, mercoledì 23 ottobre.

La Commissione consente.

Il senatore MALABARBA, quindi, sollecita il tempestivo avvio dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare di cui al *Doc. XXII*, n. 13, sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8», sottoscritta da un numero di senatori superiore al decimo del Senato.

Il PRESIDENTE ritiene che l'esame della proposta di inchiesta parlamentare potrà senz'altro iniziare nella prima settimana successiva alla prossima sospensione dei lavori del Senato, prevista per il periodo dal 28 al 31 ottobre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.8, in base al quale il parere parlamentare definitivo sugli schemi di decreto legislativo che il Governo, in sede di prima applicazione, è delegato ad adottare per la ricognizione dei principi fondamentali, è reso da un comitato paritetico composto da senatori e deputati appartenenti alle Commissioni affari costituzionali delle due Camere, che dovrà rilevare se vi siano disposizioni non ricognitive o riferite a norme che non abbiano la natura di principio fondamentale: il parere, inoltre, avrebbe esiti predefiniti, tali da indurre il Governo ad accoglierne il contenuto o a motivare le eventuali difformità

Il ministro LA LOGGIA esprime apprezzamento per i numerosi emendamenti volti a sottolineare oltre ogni dubbio la natura ricognitiva dei decreti delegati di cui all'articolo 1, comma 4, osservando tuttavia che la procedura ivi prevista rappresenta una adeguata garanzia ai fini della verifica dell'operato del Governo sia da parte delle Camere sia da parte della Conferenza Stato-regioni. Tale procedura sarebbe ulteriormente garantita con l'emendamento 1.8 del relatore Pastore, che dichiara pertanto di condividere.

Con riferimento all'emendamento 1.0.1, recante delega legislativa per la individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, si riserva di

esprimere un parere dopo aver consultato il Ministro dell'interno, competente per la materia.

Il senatore BASSANINI ricorda che le disposizioni di cui all'emendamento 1.0.1 costituiscono il frutto di un accordo che avrebbe dovuto trovare collocazione nell'annunciata riforma del testo unico delle disposizioni sugli enti locali e recepiscono quasi integralmente il testo che il ministro Pisanu ha proposto alle associazioni rappresentative degli enti locali. Lo stesso Ministero dell'interno, a suo avviso, sarebbe interessato ad anticipare la delega nel disegno di legge in esame.

Si esprime, quindi, in senso favorevole sull'emendamento 1.8, rilevando che l'espressione del parere definitivo da parte di un solo organo parlamentare, avrebbe anche il vantaggio di semplificare e accelerare l'*iter* dei decreti delegati.

Accantonati temporaneamente gli emendamenti precedenti, l'emendamento 1.8, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed è accolto.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.1, soppressivo del comma 1 dell'articolo 1: questo, infatti, è volto a risolvere le questioni interpretative poste dall'ambigua formulazione del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ma dovrebbe essere considerato semmai, a suo avviso, in funzione sostitutiva della stessa disposizione costituzionale.

Il ministro LA LOGGIA, pur condividendo le perplessità del Presidente in ordine alla formulazione della disposizione costituzionale, ritiene che il comma 1 dell'articolo 1 aiuti a chiarire l'interpretazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Il senatore BASSANINI dichiara di non essere contrario, in via di principio, alla soppressione di una disposizione che intende chiarire che i trattati internazionali sono quelli ratificati a seguito della legge di autorizzazione del Parlamento, un concetto già evidente, a suo avviso, in base alla lettera del testo costituzionale. Tuttavia, dal momento che lo stesso Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione sembra dubitare di tale interpretazione, condivide l'opportunità di intervenire con una precisazione.

Illustra, quindi, gli emendamenti 1.17 e 1.18 che, raccogliendo alcune osservazioni svolte dai Presidenti dei Consigli regionali nella audizione dinanzi alla Commissione, propongono di utilizzare le espressioni terminologiche contenute nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Illustra, infine, l'emendamento 1.19, tendente a preservare l'applicazione delle norme statali vigenti solo fino all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale limitazione farebbe salvo l'eventuale

giudizio della Corte costituzionale circa la compatibilità delle norme vigenti con il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione.

Il ministro LA LOGGIA sottolinea che la formulazione proposta dal Governo è diretta a evitare incertezze normative e non inibisce, in ogni caso, la potestà della Corte costituzionale.

In considerazione delle osservazioni del Ministro, il senatore BASSANINI riformula l'emendamento 1.19, in modo che siano fatti salvi gli effetti delle eventuali pronunce della Corte costituzionale sulle disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore della nuova legge.

Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.28, volto a sopprimere il riferimento all'articolo 11 della Costituzione, rilevando l'inopportunità di vincolare la potestà legislativa dello Stato e delle regioni al contenuto di accordi per la cui conclusione non sia rispettato il principio democratico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

204^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1545) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore PETRINI illustra l'emendamento 1.33, inteso a precisare che, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio. Una esplicitazione della limitazione della potestà legislativa dello Stato, ancorché ridondante, non sarebbe a suo avviso sbagliata.

Il PRESIDENTE, relatore, osserva che in base al nuovo tenore dell'articolo 117 della Costituzione, è pacifico che lo Stato, nelle materie di competenza concorrente, può solo determinare i principi fondamentali. Solo in sede di prima applicazione si pone la questione delle norme di dettaglio la cui validità viene confermata, salvo il loro carattere cedevole di fronte alla nuova legislazione regionale.

Il ministro LA LOGGIA ritiene che lo Stato non potrebbe in alcun caso disporre norme di dettaglio. Una affermazione come quella contenuta nell'emendamento 1.33 finirebbe paradossalmente per legittimare quella ipotesi, ottenendo un effetto contrario.

Il senatore VILLONE rileva che, ove il principio fosse già contenuto nella Costituzione, come egli crede, l'emendamento 1.33 risulterebbe inutile; se, al contrario, la limitazione della potestà legislativa dello Stato non vi fosse contemplata, l'emendamento stesso risulterebbe incostituzionale.

Il senatore BASSANINI dà conto dell'emendamento 1.16, volto a precisare che è il Parlamento che può determinare i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente; solo in via transitoria il Governo è autorizzato a svolgere un'azione ricognitoria dei principi fondamentali recati dalle norme legislative vigenti. Ricorda in proposito che i rappresentanti dei Consigli regionali hanno sollecitato una interpretazione della novella costituzionale nel senso che sia il Parlamento a determinare *ex novo* i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.13, che, in subordine, propone una diversa formulazione dell'articolo 1, comma 4.

Il ministro LA LOGGIA suggerisce una diversa formulazione dell'emendamento 1.13, tendente a sottolineare la natura meramente ricognitiva della delega, che dovrebbe esercitarsi attraverso l'adozione non già di testi unici, che secondo la prassi comunque comporterebbero un effetto innovativo, bensì semplicemente di testi ricognitivi.

Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.16. Esso evidenzia che il Governo viene delegato a rinvenire nell'ordinamento i principi effettivamente esistenti, con l'unico scopo di fornire un quadro di certezze all'operatore, sia sul versante regionale sia su quello statale.

Il PRESIDENTE, relatore, sottolinea che i testi ricognitivi dovrebbero poter estrapolare i principi fondamentali da disposizioni che contengono anche norme di dettaglio. Si tratta di consentire allo Stato di svolgere positivamente quella operazione deduttiva che nel previgente assetto la Corte costituzionale aveva riconosciuto ammissibile per la legislazione regionale.

Il senatore VILLONE osserva che nel caso in cui dalla norma esistente si tragga un principio non autonomamente individuabile nell'ordinamento, con la delega si autorizza a trasformare quel principio in legge. Diverso significato avrebbe il semplice richiamo di una norma esistente.

Il senatore BASSANINI accoglie il suggerimento del Ministro di fare riferimento a testi ricognitivi, ma ritiene che potrebbe essere esplicitato il carattere provvisorio e contingente della attività di ricognizione delegata al Governo, accogliendo parzialmente la formulazione proposta nell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Il ministro LA LOGGIA sottolinea la natura ordinaria del disegno di legge in esame, che quindi non potrebbe in alcun caso mettere in discussione il potere del Parlamento di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. È quanto meno rischioso, a suo giudizio, ribadire il suddetto potere del Parlamento, come propone l'emendamento 1.16.

Il senatore VILLONE replica che è ben vero che il Parlamento può determinare sempre e comunque i principi fondamentali, ma va anche chiarito che, al contrario, tale potestà non compete al Governo. Questo viene autorizzato a elencare i principi già vigenti, che assumono valore non già perché sono compresi nell'elenco, bensì perché recati da norme di legge. Non sarebbe accettabile che il Governo aggiunga od ometta parti di una norma ovvero compia una sintesi di disposizioni vigenti.

In tale contesto appare evidente, a suo avviso, l'impossibilità di delegare al Governo l'individuazione dei principi fondamentali.

Il presidente PASTORE, relatore, ritiene che laddove il Governo procedesse oltre il limite della mera ricognizione, l'atto risulterebbe viziato per eccesso di delega. Quindi condivide l'opinione per cui il Governo non potrebbe operare aggiunte o sintesi nelle norme recanti i principi fondamentali individuati.

Quanto all'ultima osservazione del senatore Villone, ricorda che la Corte costituzionale ha chiarito che non sussistono dubbi in ordine alla possibilità che i principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione possono essere enunciati anche in una legge delegata, stante la diversa natura e il diverso grado di generalità che essi possono assumere rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 76 della Costituzione.

Il senatore BASSANINI fa presente che se si insistesse sull'interpretazione ora ribadita dal presidente Pastore la sua parte politica non potrebbe mantenere la disponibilità fin qui manifestata nell'esame del disegno di legge. Il mancato accoglimento del principio esplicitato nella prima parte dell'emendamento 1.16, a suo parere, ha il significato di riaffermare

la possibilità di una delega al Governo per l'individuazione dei principi fondamentali, e ciò costituisce un elemento politico di dissenso.

Il ministro LA LOGGIA invita a mantenere la discussione nei limiti del contenuto reale degli emendamenti. Il Governo ha chiarito che la contrarietà sulla prima parte dell'emendamento 1.16 è motivata con l'inopportunità di revocare in dubbio il potere del Parlamento di determinare i principi fondamentali.

Il senatore MAGNALBÒ, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.16, mentre condivide la diversa formulazione dell'emendamento 1.13 proposta dal Governo.

Il senatore KOFLER illustra l'emendamento 1.35, sottolineandone, in particolare, la prima parte, che evidenzia la natura contingente dell'operazione ricognitiva affidata al Governo con la delega.

Illustra, inoltre, l'emendamento 1.34, soppressivo del comma 5, che a suo giudizio implica un esercizio della delega esorbitante rispetto alla natura meramente ricognitiva.

Il ministro LA LOGGIA si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.35 per la parte che prevede la ricognizione dei principi fondamentali mediante la sottoscrizione di intese, mentre è propenso ad accogliere una formulazione che recuperi la prima parte dell'emendamento ai fini di una generale riformulazione del primo periodo del comma 4 dell'articolo 1. Esprime parere contrario, poi, sulla soppressione del comma 5, non condividendo la preoccupazione espressa dal senatore Kofler.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.2, diretto a prorogare il termine della delega a 18 mesi.

Il ministro LA LOGGIA esprime parere contrario, ritenendo sufficiente il termine di 12 mesi.

Il senatore MAGNALBÒ, relatore, dà conto dell'emendamento 1.36, che propone di aggiungere fra i principi della delega quelli della essenzialità e della sussidiarietà orizzontale.

Il senatore BASSANINI illustra alcuni emendamenti tendenti a sopprimere e, in subordine, a riformulare i criteri direttivi della delega di cui al comma 5.

Il ministro LA LOGGIA dichiara la disponibilità ad accogliere l'emendamento 1.15, modificato in modo da recepire la formula, a suo avviso migliore, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che fa diretto riferimento alla potestà legislativa delle Regioni.

A proposito dell'emendamento 1.14, che propone di sopprimere la lettera *b*), il ministro LA LOGGIA ricorda che attraverso tale disposizione il Governo ha inteso evocare, nella sostanza, il concetto di interesse nazionale, inopportuno espunto in sede di riforma del Titolo V. Ritene, infatti, che sia pure in una attività meramente ricognitiva, non possa escludersi una sorta di gerarchia anche tra i principi fondamentali.

Il senatore VILLONE osserva che, essendo venuto meno il limite dei principi generali dell'ordinamento, una gerarchia di principi sarebbe di dubbia costituzionalità.

Il senatore BASSANINI rileva che i principi indicati nella lettera *b*) effettivamente hanno un riferimento nell'articolo 120 della Costituzione, che prevede il potere sostitutivo dello Stato. Ciò premesso, condividendo l'osservazione del ministro La Loggia e l'indicazione del senatore Villone, propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.14, volta a specificare che i principi di cui alla lettera *b*), nonché quelli di cui alle successive lettere *c*) e *d*), siano oggetto di «considerazione prioritaria».

Il ministro LA LOGGIA esprime parere favorevole su tale nuova formulazione.

Esprime parere favorevole, inoltre, sull'emendamento 1.21

Il senatore KOFLER ritiene che la nuova formulazione della lettera *b*) riduce ma non elimina il pericolo che in base ai criteri direttivi di cui al comma 5 il Governo possa spingersi oltre la mera ricognizione dei principi fondamentali.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.11 volto ad estendere l'ambito della ricognizione dei principi fondamentali alle leggi vigenti alla data di emanazione del decreto legislativo.

Il senatore VILLONE aggiunge la propria firma all'emendamento 1.22, soppressivo della lettera *e*) e sottolinea l'opportunità di non indicare un termine che impedirebbe al Governo di comprendere nella ricognizione anche i principi fondamentali posti nelle more della emanazione del decreto legislativo.

Il senatore KOFLER si associa alla proposta di sopprimere la lettera *e*).

Il ministro LA LOGGIA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.22 e invita a ritirare l'emendamento 1.23, mentre si pronuncia favorevolmente sulla soppressione della lettera *g*) proposta con l'emendamento 1.12.

Il presidente PASTORE, relatore, illustra l'emendamento 1.5 volto ad aggiungere, in quanto compatibili, i principi e criteri direttivi stabiliti nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, in materia di semplificazione normativa.

Il senatore BASSANINI esprime il suo dissenso sull'emendamento 1.5, ricordando che la disposizione citata nel testo vigente riguarda la semplificazione di procedure e non di norme legislative, mentre il nuovo testo non ancora approvato contempla decreti delegati di riordino normativo a contenuto anche innovativo, evidentemente incompatibili con il limite della mera ricognizione.

Anche il senatore VILLONE esprime la propria contrarietà all'emendamento.

Il presidente PASTORE, relatore, si riserva di riformulare il contenuto dell'emendamento 1.6 e di riferirlo all'articolo 5. Illustra quindi l'emendamento 1.7, volto a estendere la delega alla ricognizione, al riordino e alla semplificazione delle disposizioni normative vigenti, non di principio, nelle materie di legislazione concorrente, salva la natura cedevole rispetto alla legislazione regionale.

Il senatore BASSANINI ritiene che a tale scopo dovrebbe prevedersi la compilazione di veri e propri testi unici, sia pure cedevoli. Pur apprezzando la proposta del Presidente, ritiene che non sia realistico il termine di 12 mesi per effettuare la ricognizione, il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti. Dovrebbero inoltre prevedersi criteri distinti e diversi da quelli enunciati nel comma 5.

Il senatore VILLONE giudica inopportuna una delega così ampia, attraverso la quale il Parlamento autorizzerebbe il Governo a riordinare la normativa di dettaglio praticamente per tutto l'ordinamento giuridico.

Il presidente PASTORE, relatore, invita a riflettere sull'opportunità di offrire un riferimento normativo di base alla legislazione regionale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti appena discussi, riferiti all'articolo 1.

Dopo che il presidente PASTORE ha ritirato l'emendamento 1.1, l'emendamento 1.10 viene posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 1.17 risulta invece accolto.

L'emendamento 1.28 viene messo in votazione ed è respinto, mentre l'emendamento 1.18 risulta accolto. È accolto anche l'emendamento 1.19 (testo 2). Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.20. Si conviene, quindi, di accantonare l'emendamento 1.33, mentre l'emendamento 1.29, posto ai voti, è respinto.

I senatori KOFLER, BASSANINI e VILLONE presentano quindi il nuovo emendamento 1.100, che riformula in parte notevole il primo periodo del comma 4. L'emendamento, posto ai voti, è accolto. Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.16, 1.35, 1.13 e 1.30.

Il presidente PASTORE, relatore, ritira l'emendamento 1.2.

Decaduto l'emendamento 1.9 per l'assenza del proponente, il senatore MAGNALBÒ, relatore, ritira l'emendamento 1.36. L'emendamento 1.31 risulta assorbito dall'emendamento 1.8, accolto durante la seduta pomeridiana.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.34, che è respinto.

Il senatore BASSANINI propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.15 che, posto in votazione, risulta accolta. Decaduto l'emendamento 1.32 per l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.14 (testo 2), 1.21 e 1.22, posti separatamente in votazione, sono accolti. L'emendamento 1.11 risulta precluso.

Il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 1.23.

L'emendamento 1.12, posto in votazione, è accolto.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 1.5. La Commissione conviene, infine, di accantonare gli emendamenti 1.6 e 1.7, nell'intesa di trattare il primo come emendamento all'articolo 5 e il secondo come autonomo articolo aggiuntivo, in un testo da riformulare.

Il PRESIDENTE comunica che ove l'esame del disegno di legge in titolo non dovesse concludersi nella settimana in corso, potrà proseguire in una seduta da convocare per mercoledì 30 ottobre, alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281**Art. 8.****8.14 (testo 3)****IL GOVERNO**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesagistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro 10 giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza Stato-regioni, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la competenza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa, al Consiglio dei Mi-

nistri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e *3-bis* non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso".

b-bis) Il comma 4 è soppresso».

Art. 12.

12.3 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – *I.* All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commis-

sione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a terzi soggetti, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale, il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine il Garante adotta la propria decisione.";

b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente periodo:

"In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente".

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205 e il terzo periodo dell'articolo 21, comma primo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppressi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545

Art. 1.

1.1

PASTORE, *relatore*

1.10

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Sopprimere il comma 1.

1.17

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire la parola: «vincolo», *con la parola:* «vincoli».

Conseguentemente, sostituire le parole: «gli obblighi», con la seguente: «quelli».

1.28

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione».

1.18

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee», con le seguenti «dall'ordinamento comunitario».

1.19

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti «della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.19 (testo 2)

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».

1.24

TURRONI

Al comma2, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «Le leggi statali vigenti costituiscono norme quadro per la legislazione regionale».

1.20

BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 3.

1.25

TURRONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «quali desumibili».

1.33

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Salvo le ipotesi dell'articolo 120 della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio, ancorché derogabili».

1.29

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Sopprimere i commi 4 e 5.

1.16

BASSANINI, VITALI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il Parlamento determina i principi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, innovando l'impostazione delle relative discipline in relazione al quadro costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n.3 del 2001, anche tenendo conto delle interconnessioni tra le diverse materie e quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, comma 2.

4-bis. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali è delegato ad adottare un testo unico di mera ricognizione delle norme legislative in vigore che, nell'attuale sistema normativo, sono da considerarsi principi fondamentali delle materie di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, fino alla approvazione delle leggi di cui al comma precedente. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi dell'art. 11 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.».

1.35

THALER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Al fine di orientare l'iniziativa legislativa, in attesa dell'approvazione delle leggi che definiscano i nuovi principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente, lo Stato e le regioni effettuano la ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalla legislazione vigente, mediante la sottoscrizione di una o più intese ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 281 del 1997.».

1.100

KOFLER, BASSANINI, VILLONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione» *a:* «presente legge,» *con le seguenti:* «In sede di prima applicazione, per orientare l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi principi fondamentali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,».

1.13

BASSANINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «alla ricognizione dei principi fondamentali» *con le seguenti:* «a raccogliere in uno o più testi unici meramente compilativi e ricognitivi i principi fondamentali».

1.26

TURRONI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «alla ricognizione» *con le seguenti:* «ad individuare e a definire».

1.2PASTORE, *relatore*

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «diciotto mesi».

1.30

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «attenendosi ai principi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «attenendosi al principio della mera ricognizione dei principi fondamentali già esistenti e dell'esclusione di ogni carattere innovativo delle disposizioni dei decreti legislativi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1.9

PASSIGLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola «esclusività».

1.36

MAGNALBÒ

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «proporzionalità, omogeneità», aggiungere le seguenti: «essenzialità e sussidiarietà orizzontale».

1.31

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine,:« il Governo può discostarsi dai pareri di cui al presente comma soltanto motivando in modo adeguato sulle ragioni di tale scostamento».

1.8PASTORE, *relatore*

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il parere parlamentare definitivo è reso da un comitato composto da eguale numero di deputati e di senatori appartenenti alle Commissioni affari costituzionali, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere d'intesa con i Presidenti delle stesse Commissioni, designati da tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla propria consistenza. Il comitato esamina gli schemi di decreto legislativo rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni del comitato o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare.».

1.34

THALER, BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere il comma 5.

1.15

BASSANINI, VITALI

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «,e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali».

1.15 (testo 2)

BASSANINI, VITALI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «,e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali» *con le seguenti:* «e in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.»

1.32

PETRINI, MANCINO, BATTISTI, MANZIONE

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c), d), e, f) e g).

1.14

BASSANINI, VITALI, VILLONE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.14 (testo 2)

BASSANINI, VITALI, VILLONE

Al comma 5, alle lettere b), c) e d), dopo la parola: «considerazione», inserire la seguente: «prioritaria».

1.27

TURRONI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «giuridica ed economica» aggiungere le seguenti: «ed amministrativa».

Conseguentemente aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole: «nonché l'uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti autorizzatori e concessori di competenza di comuni, province, città metropolitane e regioni».

1.21

BASSANINI, VITALI

Al comma 5, lettera c), sostituire le parole: «articoli 114 e 117», con le seguenti: «articoli 114, 117 e 118».

1.22

BASSANINI, VITALI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

1.11PASTORE, *relatore*

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «emanazione del decreto legislativo di cui alla presente legge».

1.23

BASSANINI, VITALI

Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: «e loro eventuale semplificazione», con le parole «apportando nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica della normativa».

1.12

BASSANINI

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

1.5PASTORE, *relatore*

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) criteri e princìpi direttivi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, in quanto compatibili».

1.6PASTORE, *relatore*

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) previsione dei principi fondamentali per l'attribuzione delle funzioni amministrative secondo i criteri stabiliti dall'articolo 118 della Costituzione.».

1.7PASTORE, *relatore*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Governo è inoltre autorizzato ad adottare, con la medesima procedura e negli stessi termini previsti dai commi 4 e 4-bis, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino e semplificazione delle disposizioni normative vigenti nelle medesime materie, da valere nei limiti di cui al comma 2, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui al comma 5.».

1.0.1

BASSANINI, VITALI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e all'adeguamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città, Autonomie locali, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla citata Conferenza Unificata e alle Camere

per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi precedenti, il governo si attiene ai seguenti principi:

a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;

c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili come proprie;

d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da garantire l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per l'assegnazione associata tra i comuni;

e) adeguamento dei procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermi restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

f) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia da comuni e province;

g) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;

h) revisione della disciplina delle incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in relazione alle modifiche dell'ordinamento degli enti locali derivanti dall'attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

i) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della provincia diverse dalle dimissioni;

j) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;

k) attribuzione alla autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali della disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in caso di inerzia della amministrazione, fatto salvo il potere del governo previsto dall'articolo 120, comma 2, della costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, la eventuale nomina del commissario *ad acta* di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.

5. All'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) espressa indicazione sia delle norme abrogate per effetto dell'adeguamento del testo unico alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;

b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) rispetto dei principi desumibili delle giurisprudenza costituzionale;

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dai precedenti commi, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

140^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – *Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

In riferimento all'emendamento 1.210 interviene per dichiarazione di voto il senatore BATTISTI, esprimendo il proprio dissenso rispetto alla posizione assunta dal Gruppo parlamentare di appartenenza. In particolare valuta inopportuna l'introduzione al testo in questione di disposizioni normative di tipo «negativo», atteso che le norme processuali devono sostanziarsi in disposizioni normative formulate secondo moduli «positivi».

Sottolinea inoltre che le posizioni assunte dall'opposizione vanno considerate non in relazione ai singoli emendamenti, quanto invece in relazione ad un sistema complessivo di valori che la stessa intende far valere nel corso del procedimento legislativo in questione. Rileva a tal proposito che l'attività posta in essere dalle forze politiche di opposizione non va inquadrata in un'ottica meramente ostruzionistica quanto in una prospettiva di più ampio respiro, incentrata sull'esigenza di salvaguardia dei valori fondamentali del nostro processo, tra i quali cita quello inerente all'impossibilità di ispirare le norme processuali al principio del *favor rei* (al contrario di quanto avviene per le norme penali sostanziali, in cui tale postulato va necessariamente richiamato).

Conclude preannunciando il proprio voto contrario in ordine all'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.210 viene respinto dalla Commissione.

In riferimento all'emendamento 1.211 interviene il senatore AYALA, evidenziando che il principio del legittimo sospetto è presente, in ambito europeo, esclusivamente negli ordinamenti processuali del Belgio e della Francia.

Richiama a tal proposito una sentenza della Corte di Cassazione belga del 1928, che delimitava la portata dell'istituto del legittimo sospetto, escludendo dall'ambito applicativo dello stesso le situazioni riconducibili a mere congetture o supposizioni.

Prospettata l'opportunità di introdurre tale principio nell'ambito del testo normativo in questione, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa *de qua*.

Interviene il senatore DALLA CHIESA il quale pur dichiarando di concordare con le perplessità prospettate dal senatore Battisti in ordine ai profili di tipo metodologico (riferite a diversi emendamenti con portata normativa «negativa»), sottolinea tuttavia l'opportunità di introdurre, attraverso l'emendamento in questione, una disposizione normativa atta a circoscrivere l'istituto del legittimo sospetto, in modo tale da delimitare la discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione della sussistenza di tali situazioni, nell'ottica prospettica della garanzia della imparzialità dell'organo giudicante.

Evidenzia inoltre che alcuni esponenti delle forze politiche di maggioranza hanno dichiarato di ritenere sussistente la situazione di legittimo sospetto in ordine ai magistrati impegnati nel processo Previti, fondando tale considerazione esclusivamente su pregresse dichiarazioni effettuate dal capo della Procura di Milano (attualmente in pensione), senza prospettare alcun fatto concreto riguardante specificatamente i singoli magistrati. Tale situazione conferma l'opportunità di circoscrivere l'istituto del legittimo sospetto, escludendo l'applicabilità dello stesso per le ipotesi fondate su congetture o supposizioni.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in questione.

Interviene il senatore ZANCAN il quale rileva che l'impianto normativo introdotto in riferimento all'istituto della rimessione diverge, sotto il profilo sistematico, da quello sotteso all'istituto della ricsuzione. A tal proposito rileva che mentre il terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura penale prevede la necessità di indicare i motivi e le prove nell'ambito della dichiarazione di ricsuzione, al contrario, l'articolo 45 e l'articolo 46 non prevedono alcun onere probatorio, in riferimento all'istanza di rimessione. In particolare osserva che l'articolo 46, comma 1, prevede che la richiesta di rimessione venga depositata con i documenti che vi si riferiscono, rilevando tuttavia che il concetto di documento riveste una valenza meno pregnante rispetto a quello di prova.

Attesa la «asistematicità» della disciplina attinente alla rimessione, priva di qualsiasi riferimento ai profili probatori, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa in questione.

Interviene il senatore BATTISTI il quale rileva che l'atteggiamento rigoroso assunto dalle forze politiche di opposizione in ordine al disegno di legge in questione – a giudizio dell'oratore pienamente giustificato –, non deve comunque far perdere di vista i profili problematici di tipo tecnico-giuridico connessi ad una formulazione di norme processuali secondo canoni meramente negativi.

Preannuncia pertanto il proprio voto contrario sull'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.211 è respinto dalla Commissione.

In riferimento all'emendamento 1.214 interviene il senatore ZANCAN, il quale evidenzia preliminarmente che nel testo approvato dal Senato era contenuta la disposizione normativa oggetto del presente emendamento, precisando che la stessa è stata eliminata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Osserva che la disciplina proposta dall'emendamento in questione è finalizzata alla salvaguardia del diritto di contraddittorio e di piena partecipazione processuale della parte che presenta la propria richiesta di rimessione successivamente alla prima, nell'ambito dei procedimenti con più imputati.

Conclude preannunciando il proprio voto favorevole in ordine alla proposta emendativa *de qua*.

Interviene il senatore FASSONE, il quale rileva che l'emendamento 1.214 è finalizzato a ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'applicazione della disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo, incongrua sotto vari profili. In particolare rileva che nel nostro sistema processuale al giudice *a quo* è preclusa anche la valutazione di situazioni prive di profili discrezionali di particolare pregnanza, richiamando a tal proposito la disciplina dell'articolo 591 del codice di procedura penale.

In relazione all'istituto del legittimo sospetto, evidenzia che al giudice *a quo* viene attribuito il potere di valutare situazioni connotate da un ampio margine di discrezionalità, nell'ambito dei processi con più imputati, con tutti i conseguenti profili di «asistematicità» connessi a tale impostazione.

Rileva a tal proposito che il testo approvato dal Senato poneva rimedio alla anomalia fin qui prospettata, introducendo la disciplina (eliminata poi dalla Camera dei deputati) che l'emendamento in questione mira opportunamente a riproporre.

Conclude preannunciando il voto favorevole in merito alla proposta emendativa in questione.

Interviene il senatore CAVALLARO, evidenziando che l'emendamento in questione è finalizzato ad evitare che il trasferimento dell'intero processo venga ad esplicare i propri effetti anche nei confronti di altri imputati, in ordine ai quali il diritto-dovere di essere sottoposti al giudizio del giudice naturale deve essere opportunamente salvaguardato. Rileva inoltre che la fattispecie astratta della separazione del processo spesso confligge con la concreta impossibilità di separare i procedimenti, riscontrabile nella prassi processuale. Osserva a tal proposito, che la disciplina introdotta con l'emendamento in questione consente, nell'eventualità in cui la separazione del procedimento risulti impossibile, una partecipazione attiva dei coimputati attraverso la presentazione di memorie e documenti. Conclude preannunciando il voto favorevole.

Interviene il senatore BATTISTI che giudica inopportuna una disciplina atta a consentire l'applicabilità dell'istituto del legittimo sospetto solo per taluni imputati, precludendone l'estensione agli altri. Osserva a tal proposito che le gravi situazioni locali atte a determinare motivi di legittimo sospetto vanno necessariamente riferite a tutte le parti processuali. Preannuncia quindi il voto di astensione in ordine alla proposta emendativa in questione.

Interviene il senatore CIRAMI il quale osserva che l'articolo 46-bis introdotto dall'emendamento in questione, non specifica i soggetti a cui è attribuita la facoltà di presentare la richiesta, prospettando a tal proposito l'inopportunità di estendere gli effetti di un'istanza presentata da soggetti diversi a tutti gli imputati.

D'altra parte, osserva che anche la disposizione normativa, contenuta nell'ambito dell'emendamento in questione, atta ad estendere gli effetti della decisione della Corte di cassazione nei confronti di tutti gli imputati, risulta incongrua e ingiustificata.

Preannuncia pertanto il voto contrario in ordine alla proposta emendativa in questione.

Interviene, per una precisazione, la RAPPRESENTANTE del Governo evidenziando che nel corso dell'*iter* legislativo presso la Camera dei deputati si è deciso di eliminare la disciplina in questione in quanto gli effetti connessi alla stessa risultano ampiamente accolti dalla giurisprudenza, come deducibile anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione del 4 giugno 1996.

Poste congiuntamente ai voti, le proposte emendative 1.214, 1.216, 1.223 e 1.232, di identico contenuto, vengono respinte dalla Commissione.

Il senatore ZANCAN dichiara l'assenso del proprio Gruppo sull'emendamento 1.215 il cui intento è quello di circoscrivere il più possibile la durata della parentesi determinata dal processo incidentale di rimessione in modo tale da permettere che il processo di merito riprenda il suo corso

nel più breve tempo possibile. Per conseguire tale risultato la proposta si muove lungo due linee direttrici: in primo luogo, ribadisce la natura eccezionale dell'istituto; in secondo luogo precisa che il processo riprende le sue forme ordinarie entro due mesi dalla richiesta di rimessione. Quest'ultima indicazione temporale appare congrua dal momento che consente alla Corte di cassazione di disporre del tempo necessario per operare i necessari approfondimenti in seguito alla presentazione della richiesta di rimessione. Più in generale, la fissazione di un termine così preciso permette di esprimere considerazioni sul fatto che non solo le parti processuali ma anche il giudice deve avere di fronte delle strette procedurali. In tal senso, quindi, appare ragionevole l'individuazione di un termine ultimativo anche per il giudice nella consapevolezza che esso può dare maggiore chiarezza all'applicazione dell'istituto della rimessione, impedendo di lucrare sulla sospensione del giudizio.

Il senatore CAVALLARO dichiara il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo sull'emendamento 1.215 il quale contiene due affermazioni incisive che attengono l'una alla valenza eccezionale dell'istituto della rimessione e l'altra all'individuazione di una norma acceleratoria che regoli il procedimento incidentale scaturito dalla richiesta di rimessione. Per quanto concerne la natura eccezionale dell'istituto non si ravvisa alcuna incompatibilità con le garanzie costituzionali dell'imputato in ragione del fatto che la rimessione rappresenta un rimedio straordinario, giustificato non tanto da una patologia endogena, quanto da una patologia esogena che attiene agli effetti esterni che possono impedire la celebrazione di un processo giusto secondo i dettami dell'articolo 111 della Costituzione. Con riferimento poi alla individuazione di un termine preciso entro il quale riprende corso il processo di merito, bisogna tener conto che ogni qualvolta si viene a creare un incidente all'interno del processo, esso dovrebbe essere il più possibile circoscritto dal punto di vista temporale.

Il senatore CALVI esprime il voto favorevole dei senatori del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 1.215 che, sebbene presenti una formulazione non del tutto in linea con il linguaggio proprio del codice di procedura penale, racchiude concetti del tutto condivisibili, a partire da quello che conferma la natura eccezionale di un istituto (la rimessione) che si pone in deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Un ulteriore merito di tale proposta è poi data dalla individuazione di un termine di due mesi entro il quale riprende il processo di merito: infatti, tale chiarimento appare opportuno anche alla luce del fatto che nel nostro ordinamento, in pratica, per le parti processuali i termini sono tutti perentori, mentre per il giudice essi sono soltanto ordinatori. Bisognerebbe quindi intervenire affinché tutti i termini diventino perentori: ad esempio, quello inerente il deposito della sentenza dal momento che appare ingiustificabile l'attesa che può ledere l'aspettativa delle parti verso la pronuncia, senza che il ritardo della stessa da parte

del giudice possa trovare una efficace sanzione nella sua sottoposizione a procedimento disciplinare. Ma ancor più condivisibile appare l'esatta precisazione del termine di due mesi che appare più che sufficiente per approfondire le questioni derivate dalla sollevazione dell'istanza di remissione.

Il senatore BATTISTI, intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara di astenersi sull'emendamento 1.215 poiché continuare a sostenere che l'istituto della remissione ha natura eccezionale significa rovesciare il problema di fondo che scaturisce dal disegno di legge in esame; è evidente che affermare l'eccezionalità di un istituto che costituisce una deroga ad un principio cardine come quello del giudice naturale precostituito per legge può condurre ad una *deminutio* di questo stesso principio. Quindi, anche tenendo conto del tenore complessivo dell'impianto predisposto dal disegno di legge in titolo, si potrebbe sostenere che non è la remissione ad avere natura eccezionale ma che il principio del giudice naturale predeterminato dalla legge a divenire relativo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.215 – di contenuto identico all'emendamento 1.225 è respinto.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara inammissibili gli emendamenti 1.217, 1.218, 1.219, 1.220, 1.221, 1.222 e 1.223 e avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.226.

Il senatore CAVALLARO, dopo averlo fatto proprio, dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.226, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 che sostituisce l'articolo 47 del codice di procedura penale. Il testo all'esame introduce infatti un procedimento che complica e, in un certo senso, degiurisdizionalizza la fase di deliberazione preliminare della istanza di remissione. Tale versione dell'articolo 47 del codice di procedura penale quindi prospetta un meccanismo non meglio definito che contiene una serie di indicazioni a cui dovrà attenersi il giudice. La soppressione di questa parte dell'articolato risulta essere peraltro in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996. Sulla scorta di tale importante pronuncia – che dovrebbe essere posta a costante punto di riferimento – bisogna osservare che tra la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti e la possibile dilatorietà delle istanze di remissione, deve essere lasciato un margine di discrezionalità al giudice, non vincolandolo a quelle indicazioni che emergerebbero dal dettato dell'articolo 47 che qui si intende pertanto sopprimere.

Ad avviso del senatore CIRAMI tale proposta emendativa dovrebbe essere ritenuta inammissibile dal momento che sul capoverso 1 e su parte del capoverso 2 del comma 2 dell'articolo 1 si è avuta già una doppia lettura da parte di entrambe le Camere. Pertanto, oggetto di soppressione do-

vrebbe essere soltanto la restante parte, emendata in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

Il senatore FASSONE, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 1.226, ritiene che come uomo di diritto coltiva ancora l'illusione che i giuristi della Casa delle Libertà si rendano conto delle improprietà contenute nel testo dell'articolato e che si ripresentano, con estrema gravità, anche in relazione alla proposta di sostituire l'articolo 47 del codice di procedura penale. A tale riguardo, occorre ipotizzare un intervento correttivo di questa formulazione affinché siano eliminate le due principali improprietà in essa racchiuse. In primo luogo, dal punto di vista propriamente strutturale, nel capoverso 2, da una parte si stabilisce che il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e, dall'altra, si prevede che non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza. Tra queste due parti appare evidente una contraddizione poiché non si comprende la previsione della sospensione obbligatoria del processo laddove viene ulteriormente previsto che il giudice non può pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la sentenza poi come l'impedimento a pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la sentenza sia prospettato in termini di incompetenza. Quanto evidenziato assume un valore aggiunto alla luce del fatto che dalla sospensione del processo emergono una serie di rilevanti effetti sulla libertà personale dell'imputato, ad esempio sul decorso della prescrizione e sulla sospensione dei termini di custodia cautelare. Tali considerazioni, inducono quindi, ad avanzare una più chiara interpretazione dell'articolato proposto.

In secondo luogo, appare alquanto discutibile collegare l'impossibilità di pronunciare il decreto che dispone il giudizio o la sentenza al fatto che si abbia avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimesione sia stata assegnata alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Infatti, in altre parti dell'articolato – all'articolo 48, commi 3 e 4, nonché all'articolo 49, comma 5 – si fa riferimento più correttamente all'istituto della comunicazione che il codice di procedura penale disciplina quale mezzo per porre gli atti a conoscenza della parte pubblica. Inoltre, il riferimento a semplici notizie appare di natura quanto meno vaga dal momento che non risultano essere chiare, dal punto di vista giuridico, le modalità attraverso le quali si perviene a questo dato di conoscenza. Pertanto, urge un chiarimento interpretativo anche su questo aspetto che può avere effetti dirompenti.

Il senatore ZANCAN dichiara il voto favorevole della propria parte politica poiché la versione dell'articolo 47 del codice di procedura penale – che l'emendamento in questione intende sopprimere – rappresenta una vera e propria rivolta nei confronti del dispositivo della sentenza n. 353 del 1996 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 del codice di procedura penale nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza

che dichiarava inammissibile o rigettasse la richiesta di rimessione. Nella formulazione dell'articolo 47 del codice di procedura penale, prospettata dal disegno di legge in titolo, invece sembra emergere una filosofia che va ben al di là dei contenuti della sentenza richiamata poiché, ad esempio, si tende a stabilire che il giudice è tenuto a sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione.

A questa critica se ne deve aggiungere poi un'altra che trova conforto nelle argomentazioni appena sostenute dal senatore Fassone con riguardo all'uso improprio della locuzione «quando ha avuto notizia» la quale ha indubbi effetti su istituti delicati quali quelli del decorso dei termini di prescrizione o della sospensione dei termini di custodia cautelare. L'uso del termine «notizia» appare quindi non univoco e vago e come tale non può determinare obblighi comportamentali da parte del giudice; si tratta, quindi, di un grave errore di tecnica giuridica che sarebbe opportuno rimuovere.

Il senatore BATTISTI dichiara il consenso della propria parte politica sull'emendamento 1.226.

Messo in votazione, l'emendamento 1.226 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

141^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di questa mattina.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti l'emendamento 1.224 che risulta respinto. Dichiarati poi inammissibili, poiché riferiti a parti

del testo non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 1.230 e 1.231, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.233.

Ha la parola il senatore ZANCAN per dichiarare il voto favorevole su una proposta emendativa con la quale si pone in risalto l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini dell'impugnazione, quando il giudice non sospende il processo e pronuncia sentenza, finchè non sia intervenuta l'ordinanza che decide sull'ammissibilità della richiesta di rimesione. Coglie peraltro l'occasione per segnalare l'incongruenza sistematica dell'inclusione del decreto che dispone il giudizio fra i provvedimenti considerati nel nuovo testo dell'articolo 47 del codice di procedura penale.

Il senatore BATTISTI, sottolineato il contenuto tecnico dell'emendamento e, dopo aver ricordato ancora una volta la sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996, giudica anch'egli meritevole di approvazione la proposta, in particolare per la previsione relativa alla sospensione dei termini di impugnazione. Dichiarò pertanto il voto favorevole del gruppo Margherita-DL-l'Ulivo.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.233 sottolineando peraltro come l'opportunità della proposta in votazione emerga soprattutto in una prospettiva *de iure condendo* e, in particolare, nell'ottica di un superamento della previsione relativa alla sospensione obbligatoria del procedimento. In tale contesto risulterebbe quanto mai opportuno chiarire esplicitamente quale debba essere la sorte della sentenza o del decreto che dispone il giudizio intervenuto prima della pronuncia che accoglie la richiesta di rimesione.

Il senatore CALVI, dopo aver dichiarato di ritirare la firma dall'emendamento in votazione, si esprime in senso contrario ad esso, giudicandolo privo di senso dal punto di vista sistematico fin tanto che la sospensione avrà carattere obbligatorio.

Il senatore DALLA CHIESA, esprimendo il voto contrario sull'emendamento 1.233, in dissenso dal gruppo, giudica non accettabile per qualunque cittadino l'ipotesi- presupposta dall'emendamento – in base alla quale, nella vigenza del quadro normativo delineato nel disegno di legge in titolo, un processo possa concludersi pendente un'istanza di rimesione.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 1.233 viene respinto, unitamente agli identici 1.269 e 1.272.

Sull'ordine dei lavori, ha quindi la parola il senatore CALVI, il quale, venuto a conoscenza di una dichiarazione della senatrice Alberti Casellati secondo la quale difficilmente la Commissione sarebbe in grado di completare il suo lavoro per l'Aula e che, per questo motivo, il Go-

verno stesso potrebbe presentare emendamenti in Assemblea, chiede se in tale prospettiva sia ancora opportuno confermare la seduta già convocata per questa sera.

La senatrice ALBERTI CASELLATI precisa che la sua dichiarazione non fa altro che prendere atto di una situazione che oggettivamente, a causa dell'ostruzionismo dell'opposizione, non consentirà alla Commissione di concludere i propri lavori.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha giudicato non propriamente riferito all'ordine dei lavori l'intervento del senatore Calvi, ha la parola il senatore BRUTTI il quale ribadisce che, constatata la totale chiusura della maggioranza a recepire le proposte che l'opposizione da giorni sta argomentando, è ferma volontà della sua parte politica proseguire fino all'ultimo momento disponibile la battaglia contro il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE osserva che l'elevato numero di dichiarazioni in dissenso intervenute su emendamenti firmati da senatori dell'opposizione, costituisce una sorta di «autocertificazione di sciocchezza» rispetto al merito di questa proposta.

Il senatore Massimo BRUTTI ritiene opportuno precisare esplicitamente, a scanso di equivoci, che la sua parte politica sta facendo ostruzionismo.

In riferimento all'emendamento 1.227, interviene per dichiarazione di voto il senatore DALLA CHIESA, evidenziando che lo stesso è ispirato dall'esigenza di rimuovere una disciplina incentrata sull'automatismo della sospensione processuale, sulla quale non incide assolutamente in senso correttivo l'incongruo e inadeguato meccanismo di filtro previsto dal nuovo articolo 47 del codice di procedura penale. Evidenzia a tal proposito che l'assegnazione costituisce una misura di tipo organizzativo, disposta a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine alla sussistenza di un *fumus*, circa l'esistenza effettiva delle cause di rimessione.

Dopo aver ravvisato profili di incostituzionalità nell'ambito della disciplina in questione, preannuncia il proprio voto favorevole in ordine alla proposta emendativa *de qua*.

Interviene il senatore ZANCAN, il quale sostiene l'assoluta inefficacia del meccanismo di filtro predisposto dal comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo unico del disegno di legge in esame.

Rileva inoltre che il concetto di «elemento nuovo», prospettato dal secondo periodo del comma 2 in questione, risulta del tutto incongruo in quanto i profili di novità possono essere dedotti da prospettazioni successive le quali, pur afferendo ad un medesimo fatto, risultano tuttavia

idonee a far emergere dallo stesso ulteriori implicazioni sotto il profilo dell'ordine pubblico o sotto diversi profili. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento in votazione.

Interviene il senatore CALVI, dichiarando preliminarmente di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.227.

Nel merito, rileva che l'obbligo di sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione risulta del tutto ingiustificato, e che sarebbe stato preferibile circoscrivere lo stesso alla sola facoltà di emettere la sentenza.

Alla luce di tali rilievi ritiene pertanto pienamente condivisibile la proposta emendativa in votazione, preannunciando il proprio voto favorevole in ordine alla stessa.

Interviene il senatore BATTISTI il quale, pur dichiarando di condividere le perplessità fin qui esposte nel corso dei precedenti interventi dal senatore Zancan e dal senatore Calvi, ritiene tuttavia inopportuno abrogare il comma 2 in questione, atteso che tale eliminazione comporterebbe l'insorgenza di una lacuna nel contesto complessivo del disegno di legge. Sarebbe stato invece preferibile – a giudizio dell'oratore – eliminare totalmente l'articolo 47, come sostituito dall'articolo unico del disegno di legge in esame (e non quindi il solo comma 2). Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.227.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.227 e 1.228, di identico tenore, vengono respinti dalla Commissione.

Interviene il senatore ZANCAN per dichiarazione di voto, il quale, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.234, coglie l'occasione per evidenziare che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 81 del 16 febbraio 1987, alla direttiva n. 17) attribuisce al giudice del rinvio il potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità nella rimessione.

Osserva a tal proposito che la disciplina introdotta con il disegno di legge in questione risulta del tutto divergente rispetto al sopracitato principio, prevedendo la rinnovazione obbligatoria degli atti processuali compiuti, a prescindere da qualsivoglia valutazione da parte dell'organo giudicante. Tale disciplina – a giudizio dell'oratore – risulta sotto tale profilo incompatibile rispetto ai principi di efficienza e razionalità del processo penale.

Il senatore DALLA CHIESA, dopo avervi apposto la propria firma, esprime il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.234 che costituisce una proposta di buon senso che mira a recuperare caratteri di funzionalità e di equità che dovrebbero essere sempre presenti nel processo, soprattutto nel momento in cui si affrontano le delicate tematiche dei termini di prescrizione. Tale istituto spesso, con astuzia e cal-

colo dei tempi, viene attivato al solo fine di sottrarre alla condanna quell'imputato che non riesce a contrastare il quadro probatorio a suo carico, mentre una sapiente lettura del codice di procedura penale, ha tendenziosamente portato a garantire immunità, mediante l'uso strumentale delle norme processuali, anche di fronte ad accuse che era impossibile definire infondate. Per evitare questi effetti appare meritoria la proposta contenuta nell'emendamento in questione che tende a precisare che la prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di suo accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. Tale formulazione evita che l'istituto della rimessione venga attivato in maniera surrettizia, non per garantire uno spostamento della sede processuale necessario a preservare i principi di terzietà e imparzialità del giudice, ma soltanto per prolungare artificiosamente i tempi processuali in modo da far scattare la prescrizione, così relegata a mero istituto di salvataggio dell'imputato.

Il senatore BATTISTI, intervenendo in dissenso dalla propria parte politica, esprime un avviso sfavorevole all'emendamento in esame poiché esso, per quanto attiene al meccanismo della prescrizione, appare rovesciare il principio di ordine generale sancito al terzo comma dell'articolo 159 del codice penale in base al quale la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Non si comprende allora come, di fronte a questa regola generale, si avanzi la proposta di computare nel tempo di sospensione il lasso temporale, a volte considerevole, che decorre dal momento in cui la Corte di cassazione decide a quello in cui riprende effettivamente corso il processo, in precedenza interrotto. In tale senso, appare altresì irragionevole la previsione contenuta nel capoverso 4 del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame nel quale si prevede che la prescrizione riprende corso, tra l'altro, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. In conclusione, basterebbe riportarsi alla regola generale di cui all'articolo 159, terzo comma del codice penale, prima richiamata, senza dover ricorrere a meccanismi che creano soltanto distorsioni sul piano dei principi in una tematica così delicata quale è quella concernente il decorso dei termini di prescrizione.

Il presidente Antonino CARUSO pone quindi in votazione l'emendamento 1.234 fino alle parole «comma 2» che viene respinto. Resta così preclusa la restante parte dell'emendamento 1.234, nonché l'emendamento 1.235.

Il senatore ZANCAN esprime l'assenso della propria parte politica sull'emendamento 1.229 che tende a parificare le diverse ipotesi di inammissibilità che possono colpire l'istanza di rimessione. Infatti, non bisogna considerare esclusivamente i profili di inammissibilità di cui al comma 4 dell'articolo 46 del codice di procedura penale, legati all'inosservanza

delle forme e dei termini, previsti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma anche le diverse ragioni di inammissibilità fra le quali innanzitutto quella prevista dal nuovo testo dell'articolo 47 del codice di procedura penale e, naturalmente quella contemplata nel comma 3 dell'articolo 606 dello stesso codice di rito.

Il senatore BATTISTI annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita sull'emendamento 1.229 che, attraverso una formulazione tecnica, tende a considerare in modo unitario le diverse ipotesi di inammissibilità rilevanti in tema di disciplina della remissione.

Messo in votazione, l'emendamento 1.229 risulta respinto.

Il senatore ZANCAN dichiara l'assenso della propria parte politica sull'emendamento 1.237 il quale si propone di limitare le ipotesi di sospensione del procedimento conseguenti alla presentazione di una richiesta di remissione ai soli casi in cui la richiesta medesima è stata accolta. In tal senso, va evidenziato che il meccanismo descritto nel comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale – nella versione proposta in seconda lettura dalla Camera dei deputati – si prospetta con modalità talmente aleatorie da far sembrare soltanto un simulacro di filtro quello posto in essere dalla Corte di cassazione.

Il senatore DALLA CHIESA invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.237, anche se non si nasconde che il suo eventuale accoglimento potrebbe comportare problemi di sistematicità e di coordinamento con la restante parte dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come proposto nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Tuttavia tale proposta ha il merito di sollevare, da un punto di vista generale, l'esigenza di non dare spazio ad interruzioni strumentali del processo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.237 è respinto, precludendo, quindi, gli emendamenti 1.238, 1.242 ed 1.243, di contenuto sostanzialmente identico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) MARITATI ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonchè modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale ricorda il precedente *iter* parlamentare del disegno di legge in titolo con il quale, all'inizio della presente legislatura, era stato riproposto un testo già approvato dalla Commis-

sione giustizia del Senato in sede deliberante nella precedente legislatura e sul quale si era espressa in senso favorevole – sempre nella passata legislatura – anche la Commissione giustizia della Camera in sede referente.

Il disegno di legge, come è noto, risponde all'esigenza di costruire una procedura più agevole e snella per la concessione del beneficio della liberazione anticipata in considerazione sia dell'elevatissimo numero di istanze che ogni anno vengono presentate a tal fine, sia alla luce del fatto che le stesse risultano accolte in una percentuale elevatissima di casi.

L'esame in prima lettura da parte del Senato portò peraltro ad una radicale modifica dell'impianto originario del disegno di legge che inizialmente prevedeva una procedura *de plano* davanti al magistrato di sorveglianza per la concessione del beneficio, riservando la possibilità di un contraddittorio tra le parti alla procedura davanti al tribunale di sorveglianza competente in sede reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza. Il Senato prevede invece una soluzione diversa che implicava l'esclusione completa dal procedimento del tribunale di sorveglianza e l'attribuzione della competenza a decidere sulla concessione del beneficio al magistrato di sorveglianza che avrebbe però operato secondo il modello procedimentale di cui agli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale, salvo alcune limitate eccezioni, assicurandosi così un contraddittorio pieno davanti al medesimo magistrato di sorveglianza. La Camera è invece tornata all'impostazione del testo inizialmente presentato con alcune lievi varianti, rappresentate innanzitutto dalla previsione che l'ordinanza adottata in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza, senza la presenza delle parti, è «notificata» ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Al riguardo il relatore ritiene infatti che, dal punto di vista sistematico, sarebbe stato preferibile usare l'espressione «comunicata o notificata», formulazione questa coerente con il disposto del richiamato articolo 127 del codice di procedura penale. Inoltre si è stabilito che il magistrato di sorveglianza decida non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere dal pubblico ministero ed anche in assenza di esso, soluzione questa che appare certamente opportuna. Viene quindi espunto il richiamo al quinto e al sesto comma dell'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario, contenuto nel testo originariamente presentato per il disegno di legge n.568. Tale soppressione non dovrebbe peraltro implicare l'applicazione del disposto di cui al comma 6 dell'articolo 70 del medesimo ordinamento penitenziario – esito interpretativo che susciterebbe inevitabili perplessità – ma piuttosto l'applicazione del principio desumibile dal comma 2 dello stesso articolo 70, per cui in sede di reclamo avverso il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, del tribunale di sorveglianza competente a decidere non farà parte il magistrato che ha emesso il provvedimento oggetto del reclamo.

Suscita poi alcune perplessità il rinvio all'articolo 71-*bis* dell'ordinamento penitenziario contenuto nel comma 4 del nuovo articolo 69-*bis* dello stesso ordinamento. Va infatti ricordato che il citato articolo 71-*bis* – così come tutte le disposizioni del capo II *bis* del titolo II dell'ordinamento penitenziario – deve ritenersi per la parte relativa al procedimento davanti al tri-

bunale di sorveglianza abrogato per effetto del disposto del comma 2 dell'articolo 236 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Ritiene peraltro che, sul piano interpretativo, il rinvio al predetto articolo 71-*bis* può, proprio alla luce del disposto dell'articolo 236 citato, essere interpretato come un rinvio alle norme di procedura attualmente applicate in via generale davanti ai tribunali di sorveglianza che sono, come è noto, quelle di cui agli articoli 678 e 666 del codice di procedura penale.

In merito infine all'articolo 3 del disegno di legge sottolinea come la Camera abbia modificato la disposizione introdotta durante l'esame in Senato con la quale si estendeva l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata ai condannati affidati in prova al servizio sociale. In proposito, va evidenziato come la variazione apportata dall'altro ramo del Parlamento abbia sicuramente valenza migliorativa in quanto lega il riconoscimento del beneficio all'accertamento di comportamenti concreti e specifici, al contrario del testo licenziato dal Senato che, in sede applicativa, avrebbe finito per assicurare automaticamente a tutti gli affidati in prova al servizio sociale la concessione del beneficio.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo alle ore 12 di giovedì 24 ottobre 2002.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

142^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 22,15.

IN SEDE REFERENTE

(1578-B) CIRAMI. – *Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 1.239, in quanto lo stesso risulta privo di reale portata modificativa.

In relazione all'emendamento 1.240 interviene il senatore ZANCAN per dichiarazione di voto, osservando preliminarmente che il piano inerente allo scontro politico sul complesso di idee e valori sottesi ad un determinato provvedimento legislativo non va confuso con i profili di tipo tecnico-giuridico, rilevanti soprattutto nell'ambito del sistema processualistico penale. Inoltre, la tecnica usata nel testo all'esame della Commissione risulta inadeguata, in quanto la mera «notizia» (come indicata all'articolo 47 del codice di procedura penale nella versione approvata dalla Camera dei deputati) non può essere idonea, risultando maggiormente opportuna la previsione di un obbligo di notifica. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole in ordine alla proposta emendativa in questione.

Il senatore AYALA considera scarsa la qualità della tecnica legislativa utilizzata. In particolare, il concetto di «notizia» indicato nel testo risulta poco chiaro e, preannuncia, pertanto, il proprio voto favorevole in ordine all'emendamento in questione.

Interviene il PRESIDENTE, osservando che risulta del tutto inopportuno introdurre una disposizione normativa che preveda l'obbligo di adottare le modalità procedurali della notifica per le comunicazioni tra giudici. Annunzia, quindi, che parteciperà alla votazione, per esprimere voto contrario.

Il senatore CAVALLARO constata che il concetto di «notizia» risulta inadeguato sotto il profilo tecnico-giuridico. Se si considerano tutti gli errori tecnici individuati nel corso dell'esame del provvedimento in titolo svolto in Commissione, separatamente dal contenuto sostanziale del disegno di legge, risulta ancora più evidente che il mancato accoglimento da parte delle forze politiche di maggioranza di emendamenti con finalità migliorative si spiega solo alla luce di esigenze di celerità, strumentali e personalistiche. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.240 viene respinto dalla Commissione.

In riferimento all'emendamento 1.241 e preannunciando il proprio voto favorevole interviene il senatore ZANCAN, sottolineando l'esigenza di incentrare la richiesta di rimessione su elementi oggettivi e comprovati, in modo tale da escludere l'applicabilità dell'istituto del legittimo sospetto alle ipotesi fondate su mere congetture o supposizioni.

Il senatore CIRAMI esprime perplessità in ordine alla tecnica di formulazione dell'emendamento in questione, soprattutto sotto il profilo lessicale, e preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore BATTISTI voterà a favore dell'emendamento, condividendo la finalità di previsione della necessaria oggettività dei motivi posti a fondamento della richiesta di rimessione, nella prospettiva di una disciplina normativa atta a bilanciare il principio del giudice naturale con quello inerente alla libertà di decisione del giudice.

Interviene il senatore AYALA rilevando che la portata sostanziale della disciplina introdotta con l'emendamento in questione riveste una valenza particolarmente pregnante. Di conseguenza, pur esprimendo qualche perplessità sulla collocazione della stessa nell'ambito dell'articolo 47 del codice di procedura penale, nella riformulazione approvata dalla Camera dei deputati, preannuncia comunque il proprio voto a favore. Ricorda inoltre che l'istituto del legittimo sospetto fu, a suo tempo, introdotto in un contesto storico-sociale in cui le situazioni locali potevano, a volte, esplicare un'incidenza negativa in ordine alla libera determinazione del giudice. Tuttavia, in un'epoca di globalizzazione a tutti i livelli, l'istituto del legittimo sospetto presenta dei profili assolutamente inadeguati ed obsoleti rispetto all'odierno contesto politico-sociale. L'esiguità dei casi in cui, sotto il codice previgente, le istanze di rimessione sono state accolte rende evidente – a giudizio dell'oratore – che la disciplina introdotta dal disegno di legge in titolo non riveste alcuna utilità per i cittadini.

Il senatore FASSONE, pur valutando positivamente la «sostanza normativa» afferente all'emendamento in questione, esprime tuttavia perplessità in ordine ai profili metodologici inerenti allo stesso. In dissenso dal Gruppo, esprime pertanto il proprio voto di astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.241 viene respinto dalla Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara improponibile l'emendamento 1.244 ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento e della circolare presidenziale sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Il senatore ZANCAN invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.246 che attribuisce alla Cassazione la facoltà di sospendere il processo, così dando ad essa – come spesso accade – la facoltà di vagliare il *fumus* richiesto, prima di passare al merito. Del resto, esistono nell'ordinamento una pluralità di istituti di contenuto analogo, come nella giustizia amministrativa. Nel momento in cui vi è un'anticipata presunzione di infondatezza, pertanto, la Suprema Corte, in presenza di gravi e fondati motivi, può sospendere il processo.

Il senatore BATTISTI dichiara il voto di astensione del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, non condividendo il richiamo alla procedura dinanzi

al tribunale amministrativo regionale nei termini descritti dal senatore Zancan.

Posto in votazione, l'emendamento 1.246 è quindi respinto.

Il senatore ZANCAN dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.245, ricordando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il senatore Centaro era apparso favorevole nei confronti di proposta di contenuto analogo, volta a sopprimere la possibilità di rivolgersi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, limitandosi dunque ad individuare nelle sezioni singole l'organo deputato a decidere sulla richiesta di rimessione. Appare singolare come nel giro di pochi mesi la maggioranza sembri aver cambiato orientamento; tuttavia, confida in un atteggiamento coerente a quello prima ricordato, anche perché lo stesso senatore Centaro in quell'occasione aveva ricordato che le sezioni unite potevano essere investite della questione soltanto quando vi fosse un contrasto giurisprudenziale o una questione di diritto particolarmente delicata. Ma, nel caso della rimessione, queste due ipotesi non sembrano sussistere anche perché un contrasto di giudicati appare impossibile su richieste che devono fondarsi su elementi nuovi.

D'altro canto, la soppressione del riferimento alle sezioni unite è giustificata dal fatto che lascia molto perplessi la composizione di questi organi che, in pratica, avviene a scelta del primo Presidente della Corte di cassazione e delle singole sezioni che designano i membri partecipanti alle sezioni unite. La scelta di affidare la decisione sulla richiesta di rimessione alle sezioni singole appare, dunque, più consona, dal momento che esse si muovono attraverso uno spazio di competenza delimitato dalla precostituzione dei ruoli che rappresentano un momento significativo nella salvaguardia del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Il senatore AYALA esprime il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo aderendo alle argomentazioni appena svolte dal senatore Zancan in ordine alle sezioni unite; ma, al di là di questi aspetti ordinamentali e in relazione al fatto che il disegno di legge in esame sembra fotografare un caso specifico, appare necessario che nessun componente delle sezioni unite che ha pronunciato l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale faccia parte, poi, del collegio che deciderà sulla rimessione stessa.

Messo ai voti, l'emendamento 1.245 è respinto.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.248.

Anche il senatore BATTISTI dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo poiché la proposta emendativa in vo-

tazione limita la possibilità di danni che possono derivare dal decorso del tempo.

Il senatore AYALA dichiara il voto di sostegno della propria parte politica sull'emendamento 1.248.

L'emendamento 1.248, posto quindi ai voti, è respinto.

Il senatore ZANCAN esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.247 che tende a stabilire che la Corte di cassazione può in ogni momento, autonomamente, revocare l'ordinanza di sospensione già disposta nel caso in cui verifichi che sono venute meno le ragioni di turbamento poste a giustificazione della istanza di rimessione.

Il senatore AYALA dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.247, anche se, di per sé, tutte le ordinanze sono revocabili.

Il senatore BATTISTI esprime il voto di sostegno del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.247 in considerazione del fatto che tale proposta fa luce sul concetto spesso indefinito di elementi nuovi.

L'emendamento 1.247, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ZANCAN invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.250 che, al fine di evitare proliferazioni delle richieste di rimessione, stabilisce che il giudice dispone la sospensione soltanto quando la richiesta è basata su circostanze di fatto diverse e successive rispetto a quelle indicate in una richiesta di rimessione già rigettata o dichiarata inammissibile.

Il senatore AYALA dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento, il quale pone un limite di ragionevolezza che il disegno di legge in esame dovrebbe recepire.

Il senatore BATTISTI annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.250.

Posto in votazione, l'emendamento 1.250 è quindi respinto.

Il PRESIDENTE dichiara poi inammissibile l'emendamento 1.251, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, in quanto privo di portata modificativa.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.252, il quale precisa che la Corte di

cassazione ha la possibilità di non disporre la sospensione quando non lo ritiene necessario; il tenore della proposta è quindi anche quello di arginare gli effetti del principio della sospensione obbligatoria del processo, che sembra costituire una delle costanti del disegno di legge in titolo.

Il senatore BATTISTI, dopo avervi apposto la propria firma, annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.252.

Il senatore AYALA, a nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.252.

Messo in votazione, l'emendamento 1.252 è respinto.

Il senatore ZANCAN, dopo aver ritirato l'emendamento 1.253, annuncia il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 1.255, volto a risolvere il problema delle istanze di remissione nei processi con pluralità di imputati.

I senatori CAVALLARO e AYALA annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Posto ai voti, l'emendamento 1.255 è respinto.

Il senatore ZANCAN invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.254, il cui intento è quello di bloccare ogni possibilità di uso dilatorio connesso alla richiesta di remissione.

Dopo che il senatore CAVALLARO ed il senatore AYALA hanno dichiarato il voto favorevole delle rispettive parti politiche, l'emendamento 1.254, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DALLA CHIESA esprime il voto favorevole del Gruppo della Margherita-DL-l'Ulivo sull'emendamento 1.257, poiché conferisce una maggiore oggettività al fondamento della richiesta di remissione che deve essere imperniata non su elementi, bensì su fatti nuovi.

Il senatore ZICCONI, annunciando il voto contrario del Gruppo Forza Italia, ritiene non condivisibile l'opzione in base alla quale sarebbe preferibile l'espressione «fatti» a quella di «elementi». Infatti, se lo scopo della proposta emendativa è di evitare che soltanto particolari e circostanze minime, o di contorno siano da soli in grado di giustificare la riproposizione delle richieste di remissione, allora la preferenza accordata alla nozione di fatto anziché di quella di elemento non sembra conseguire il risultato sperato poiché la definizione di «elementi» per la sua unità e peculiarità appare più precisa rispetto a quella di «fatti» che sono più sensibili al cambiamento di circostanze marginali.

Il senatore ZANCAN, dopo aver espresso rammarico per non poter approfondire compiutamente il contenuto di questa, come di altre proposte, a causa della calendarizzazione in Aula del disegno di legge in titolo a partire da domani mattina, annuncia il voto di sostegno della propria parte politica sull'emendamento 1.257, concordando sulla necessità di far riferimento alla nozione di «fatti nuovi», anziché su quella di «elementi nuovi» poiché la prima ha un rilievo più oggettivo rispetto alla seconda nella quale possono essere conglobate anche circostanze soggettive.

Posto ai voti, l'emendamento 1.257 è quindi respinto.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il senatore ZICCONI che, traendo spunto dai rilievi espressi dal senatore Zancan in ordine all'andamento dei lavori in Commissione, avanza la proposta, apprezzate le circostanze, di concludere l'esame del disegno di legge poiché presumibilmente la votazione degli emendamenti non potrà concludersi in tempo utile prima che il provvedimento inizi il suo *iter* in Assemblea. Intende peraltro esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dei senatori delle opposizioni per l'elevata qualità del contributo offerto al dibattito e ritiene che, anche per questo, molte delle questioni sollevate potranno essere più proficuamente affrontate proprio nel corso dell'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN replica brevemente al senatore Ziccone osservando che il completamento dell'*iter* di un disegno di legge in Commissione è una fase procedimentale prevista dalla Carta costituzionale.

Il senatore Massimo BRUTTI, non condividendo la richiesta avanzata dal senatore Ziccone, evidenzia che l'opposizione ha fin qui tenuto un atteggiamento non ostruzionistico e, pertanto, appare opportuno proseguire nella votazione degli emendamenti. Spetta, comunque, alla Presidenza la decisione sul prosieguo dei lavori.

Anche ad avviso del senatore DALLA CHIESA la votazione degli emendamenti dovrebbe proseguire, ma secondo i vincoli e le necessità che il Presidente dovrà definire.

Il senatore Luigi BOBBIO, aderendo ai richiami espressi dal senatore Ziccone, ritiene che sia inutile la prosecuzione dell'odierna seduta in considerazione del numero assai cospicuo di emendamenti che ancora restano da votare.

Anche il senatore CALLEGARO, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Ziccone, sottolinea l'inutilità di continuare nella votazione degli emendamenti.

Il senatore TIRELLI, associandosi alle osservazioni del senatore Ziccone, coglie l'occasione per esprimere la propria stima nei confronti del lavoro svolto dai senatori delle opposizioni i cui interventi sono stati spesso illuminanti e sicuramente più produttivi rispetto a quelli che si è avuto modo di ascoltare nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura.

Il senatore RUVOLO si associa alle osservazioni del senatore Ziccone, esprimendo il proprio apprezzamento per la qualità degli interventi dei vari oratori.

Il senatore AYALA ritiene che le parti politiche devono assumersi responsabilità conseguenti alla constatazione che è in atto un momento di sofferenza molto forte delle regole parlamentari. Nessuno può dubitare che il ruolo delle Commissioni ha una derivazione di rango costituzionale e l'esame del disegno di legge in titolo non fa altro che riproporre un problema sempre più frequente, cioè quello del rapporto viziato, a volte violentato, tra i lavori di Commissione e quelli dell'Assemblea che non ha soltanto risvolti regolamentari. Ricorda che a luglio si assistette ad una sorta di «scippo» da parte della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, che calendarizzò a maggioranza l'esame del disegno di legge in Assemblea, mentre in terza lettura si è fissata, prima del completamento in Commissione dell'*iter*, la calendarizzazione in Aula dello stesso provvedimento. Queste circostanze inducono a ritenere che si sia instaurato un sistema che, a colpi di maggioranza, rischia di produrre degli strappi al Regolamento. Pertanto, di fronte alle opposte considerazioni che provengono dalla «Casa delle Libertà» – che chiede di non proseguire oltre nella seduta – e dai Gruppi di opposizione – che, invece, ritengono necessario proseguire nella votazione degli emendamenti – appare necessaria una decisione da parte del Presidente della Commissione.

Il senatore CIRAMI, dopo aver ricordato di essere stato presente a tutte le sedute, sottolinea che le argomentazioni svolte dai senatori dell'opposizione sono state spesso di stampo ostruzionistico e quindi non ci si può lamentare del fatto che l'esame in Commissione non si sia potuto concludere. La stessa Conferenza dei Presidenti dei Gruppi aveva definito la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento anche nella prospettiva di concedere alla Commissione di merito uno spazio temporale adeguato per affrontare le varie questioni.

Il presidente Antonino CARUSO dissente da quanto dichiarato dal senatore Ayala in merito a presunte forzature del Regolamento. Ricorda, anzi, che nel corso della precedente fase di esame al Senato, la Presidenza non intese ricorrere a strumenti regolamentari consolidati nelle precedenti legislature, e utilizzata dalla – allora – maggioranza che avrebbero, sì, permesso di semplificare la discussione, ma avrebbero conseguito inevitabilmente di comprimere gli spazi a disposizione dell'opposizione.

Peraltro, apprezzate le circostanze e in particolare preso atto dell'oggettiva impossibilità di completare i lavori della Commissione in tempo utile, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 00,15 del 23 ottobre 2002.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

195^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REFERENTE

(1763) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 ottobre scorso. Si passa alla votazione degli emendamenti presentanti (già pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta notturna del 16 ottobre scorso).

Ad una richiesta del presidente AZZOLLINI, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce l'avviso contrario su tutti gli emendamenti.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il relatore TAROLLI ritira gli emendamenti 1.55, 1.56 e 1.57.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Sull'emendamento 1.2 interviene, in dichiarazione di voto, il senatore MORANDO che, richiamando le considerazioni già svolte durante l'illustrazione dell'emendamento, stigmatizza l'atteggiamento di chiusura dimostrato dal Governo nei confronti di proposte emendative, in materia di contabilità nazionale, peraltro condivise anche dal relatore e dalla mag-

gioranza. Un tale comportamento rischia di compromettere il clima di collaborazione che ha caratterizzato i lavori svolti dalla Commissione sui temi di riforma del bilancio e delle relative procedure parlamentari.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 (identico all'emendamento 1.5), 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17.

Sull'emendamento 1.18 interviene il senatore CADDEO per sollecitare l'approvazione limitando, in tal modo, l'effetto delle disposizioni del decreto-legge all'anno 2003. Tale proposta consente al Parlamento di disporre di un tempo aggiuntivo per poter individuare opportune soluzioni rispetto alle questioni emerse nel dibattito.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19.

Interviene, quindi, il senatore MORANDO per sottolineare la rilevanza dell'emendamento 1.20, volto a migliorare il meccanismo di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

Posto ai voti, l'emendamento 1.20 viene, successivamente, respinto.

Sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.31, 1.40 e 1.43 intervengono, rispettivamente, i senatori PIZZINATO, MICHELINI, MORANDO e CADDEO per sottolineare gli effetti negativi che, ove non fossero approvate le predette proposte emendative, potranno prodursi sui bilanci degli enti locali e delle regioni.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.21, 1.22, (identico all'emendamento 1.23) e 1.24.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO per precisare che l'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 1 determina le condizioni affinché le prossime manovre sui conti pubblici possano essere effettuate con un semplice decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza un efficace esame, nel merito, del Parlamento. Fa presente, quindi, che l'emendamento 1.25, di cui auspica l'approvazione, tende a ristabilire le prerogative del Parlamento sulla decisione di bilancio.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.25 (identico all'emendamento 1.26), 1.27, 1.28 e 1.29.

Sull'emendamento 1.30, interviene il senatore MORANDO per auspicare l'approvazione, posto che con esso viene stabilito un limite quantitativo per la legittimazione al ricorso al meccanismo di cui al comma 3 dell'articolo 1. In tutti gli altri casi, rimarrebbe pertanto necessario prov-

vedere allo scostamento degli andamenti di finanza pubblica attraverso un apposito provvedimento legislativo.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.30, 1.31 (identico all'emendamento 1.32), 1.33 e 1.34.

Prende la parola il senatore RIPAMONTI per ritirare l'emendamento 1.35.

Sull'emendamento 1.36 interviene il senatore MICHELINI per sottolineare i gravi profili connessi al mantenimento dell'attuale formulazione del comma 4 dell'articolo 1. Infatti, in caso di scostamenti degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi stabiliti nel DPEF, il ministro, con proprio decreto, può ridurre le spese di funzionamento di enti ed organismi pubblici non territoriali (INPS, INPDAP), compromettendone – come ovvio – il funzionamento. Auspica, pertanto, l'approvazione dell'emendamento soppressivo del suddetto comma 4.

Posto ai voti, l'emendamento 1.36 viene successivamente respinto.

Dopo un intervento del senatore CADDEO sull'emendamento 1.37 che presenta profili analoghi al precedente emendamento, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 (identico all'emendamento 1.41), 1.42, 1.43, (identico all'emendamento 1.44), 1.45, 1.46, 1.47 e 1.48 (identico all'emendamento 1.49).

Prende quindi la parola il senatore COLETTI per dichiarare che, ove non approvato l'emendamento 1.50, le Regioni perderebbero circa 250 milioni di euro destinati all'edilizia ospedaliera. Auspica che, data la rilevanza della proposta emendativa in questione, possa essere approvata o comunque riesaminata durante i lavori in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53 (identico all'emendamento 1.54).

Il relatore TAROLLI illustra una proposta di ordine del giorno del seguente tenore:

0/1763/1/5

TAROLLI

«Il Senato della Repubblica,

considerate le delicate implicazioni che il testo del decreto-legge 6 settembre 2002 n.194 (A.S. 1763), così come modificato dalla Camera dei Deputati, presenta,

considerata altresì l'opportunità che una serie di interrogativi venga risolta con un atto di indirizzo che fornisca l'interpretazione del legislatore in ordine al significato e alla portata di talune norme,

ricordato altresì che ciò appare tanto più necessario se si esaminano con attenzione anche i risvolti sui lavori parlamentari che discendono dalla singola interpretazione,

impegna il Governo

per quanto concerne il comma 1, lettera *a*)

ad interpretare la dicotomia circa la tipologia delle leggi di spesa ivi codificata nel senso che l'ipotesi della spesa espressamente autorizzata sia ovviamente da riferire ai soli casi di spesa rigidamente o automaticamente fissata in legge (cd. "fattori legislativi") ovvero di natura discrezionale in termini di concessione di facoltà, con esclusione quindi del caso di diritti soggettivi perfetti e finanziariamente rilevanti in capo a singole persone fisiche o giuridiche (cd. "oneri inderogabili");

ad interpretare di conseguenza la medesima norma nel senso di limitare il caso dei diritti soggettivi alla tipologia di spesa che contiene una previsione di onere e una contemporanea clausola di salvaguardia: ciò per l'evidente motivo di civiltà giuridica di escludere la possibilità di subordinare situazioni potenzialmente perfette sul piano giuridico (e in quanto tali tutelabili giudizialmente) al rispetto di un limite di spesa fissato dalla legge stessa che, nel porsi ora quale parametro di costituzionalità, riveste pertanto una posizione sovraordinata rispetto alla situazione che fa capo alla singola persona;

a considerare rafforzato, nel caso di legge con previsione di spesa e clausola di salvaguardia, il generale obbligo di certificare nella maniera più puntuale possibile con la relazione tecnica già prevista dalla legge n. 468 del 1978 la reale consistenza degli oneri, in maniera da adempiere al dettato costituzionale circa la copertura finanziaria, la cui premessa è infatti un'esatta identificazione degli oneri,

ad interpretare la norma in modo che resti confermato dunque l'obbligo costituzionale di una copertura finanziaria quantitativamente, qualitativamente e temporalmente identica all'onere, dal momento che la clausola di salvaguardia non può che essere intesa come meccanismo la cui efficacia va valutata *ex ante* proprio ai fini del controllo nel tempo dell'evoluzione dell'onere rispetto alla copertura;

ad interpretare il combinato disposto tra l'innovazione dell'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 citata e il testo non modificato del comma 1 di tale articolo a legislazione vigente, nel senso che quest'ultimo permane come norma espressamente attuativa dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

a confermare altresì l'interpretazione letterale e sistematica del citato articolo 11-*ter* come tale da riferirsi alle leggi ordinarie diverse dalla legge finanziaria, cui pertanto non si applica il disposto della lettera *a*) in questione;

per quanto concerne il comma 1, lettera *b*)

ad escludere pertanto che la norma riguardi il caso in cui la legge dia luogo a diritti soggettivi perfetti;

per quanto riguarda infine il comma 1, lettere *a*) e *b*)

a ritenere comunque attivabile il meccanismo di monitoraggio di cui al comma 7 dell'articolo 11-*ter* richiamato, anche nella sua versione attuativa riferita alla legge finanziaria».

Dopo un intervento del senatore LAURO, volto a proporre una migliore esplicitazione del rapporto tra il decreto-legge, l'attuale situazione dei conti pubblici e gli obblighi connessi all'appartenenza all'Unione Europea, prendono la parola i senatori MORANDO, MICHELINI e CADDEO per dichiarare la propria astensione dal voto sull'ordine del giorno testé illustrato. Pur condividendone i contenuti, esso non sembra infatti suscettibile di rappresentare un'interpretazione autentica di quanto previsto nel testo del decreto-legge. Gli oratori preannunciano altresì il proprio voto contrario sul decreto-legge in esame per i numerosi rilievi sollevati.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno 0/1763/1/5 viene approvato, nella formulazione proposta dal relatore.

Il relatore TAROLLI, ringraziando tutti i colleghi intervenuti nel dibattito per l'impegno profuso nei numerosi contributi offerti durante l'esame del provvedimento, esprime, tuttavia, rammarico per i chiarimenti che il Governo – che in questa fase procedurale è assente – avrebbe potuto fornire in merito alle numerose questioni sollevate.

Il presidente AZZOLLINI, associandosi alle considerazioni testé svolte dal relatore, dà atto dell'elevato profilo degli interventi svolti ed auspica un analogo coinvolgimento in tutte le prossime occasioni in cui si riproporrà il confronto sui temi in questione.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore Tarolli di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo altresì a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

VARIAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 13,50.

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1723) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2002, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 ottobre scorso.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MICHELINI, dopo aver fatto presente come senza l'apporto documentale del Servizio del bilancio del Senato non sarebbe stato possibile avere un quadro analitico del contenuto del provvedimento in titolo, segnala che esso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, dispone incrementi di spesa, dovuti soprattutto ad oneri, di natura obbligatoria, relativi al personale della scuola, compensati non da variazioni di entrate, ma, per un verso, da una riduzione di spese, anch'esse obbligatorie, in quanto afferenti a devoluzione di competenze relative al comparto delle Regioni, e per l'altro verso, con prelievo dal fondo di riserva. La conseguenza è che il bilancio in esame non solo dà una rappresentazione non veritiera dei conti dello Stato – includendo variazioni relative a spese obbligatorie e, quindi, per molti aspetti prevedibili –, ma non dovrebbe essere addirittura approvato dal Parlamento, in quanto le variazioni introdotte, determinando un peggioramento del saldo netto da finanziare, lo portano ad una cifra che – come accade anche a quella relativa al ricorso al mercato – risulta ben diversa dal valore fissato nell'ultima legge finanziaria.

Il senatore CADDEO ritiene che l'assestamento del bilancio per il 2002 fornisce motivi di forte preoccupazione. Infatti, l'aumento del 10

per cento dell'importo del saldo netto da finanziare risulta l'effetto di una previsione troppo ottimistica elaborata nel momento in cui il provvedimento veniva presentato alle Camere e che peggiorerà alla luce dei dati che vanno evidenziandosi a fine anno. Conseguentemente, ne deriverà un *deficit* pubblico crescente che fa seguito ad anni di costante riduzione attribuibile ai governi di centro-sinistra. Inoltre, nonostante il bilancio in esame debba incorporare gli effetti connessi con i provvedimenti fiscali adottati di recente dal Governo, nonché quelli del decreto-legge «taglia-deficit», è stato necessario presentare un emendamento governativo, correttivo delle previsioni di entrata, che attesta in modo sorprendente e preoccupante una enorme caduta del gettito, non tanto riferibile al settore delle grandi imprese – come vuol far credere l'Esecutivo – quanto al complesso dei regimi tributari. Si vorrebbe, infatti, attribuire ad alcuni provvedimenti adottati dai governi della precedente legislatura, quali quelli concernenti la Dit, la Superdit e i crediti di imposta per la nuova occupazione, la responsabilità della caduta delle entrate, che invece dipende da ben altri fattori. Quei provvedimenti, infatti, non solo hanno ben funzionato, dando un forte impulso al settore delle imprese, ma i loro effetti si sarebbero dovuti semmai già manifestare a tutto il 2001, posto che l'attuale Governo ne ha poi depotenziato fortemente la portata per l'anno successivo. In definitiva, le cause di una flessione delle entrate, che secondo i dati della Banca d'Italia tende ad un valore prossimo al 5,6 per cento del PIL, vanno totalmente addebitate ad una politica fiscale del Governo priva di serietà e di rigore e fondata sull'annuncio e sulla presentazione di sanatorie e condoni.

Il senatore MARINO preannuncia il voto contrario sul documento in titolo, riservandosi di esporre più approfonditamente le ragioni del suo dissenso nel corso della discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Izzo di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo accolto dalla Commissione.

(1722) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 ottobre scorso.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MICHELINI fa presente come non vi sia corrispondenza tra i valori del saldo netto da finanziare, risultanti dal rendiconto per l'anno 2001, e le corrispondenti risultanze indicate nella nota di aggiorna-

mento al Documento di programmazione economica e finanziaria. Poiché ciò è anche dovuto al diverso computo, nei due documenti in questione, delle regolazioni contabili debitorie, occorre fare chiarezza e rendere omogenei i valori rappresentati nei conti pubblici per evitare effetti destabilizzanti sul controllo della finanza pubblica.

Il senatore CADDEO rileva che il documento in esame afferisce ad un esercizio finanziario che è stato amministrato in parte dal precedente Esecutivo di centro-sinistra. In esso, pertanto, sono ravvisabili gli elementi che portano a smentire, categoricamente e una volta per tutte, talune pretestuose polemiche sulla paternità del *deficit* dello Stato. In particolare, al centro-sinistra può essere imputato solo uno scostamento dello 0,2 per cento del PIL rispetto alle previsioni, dovendosi invece attribuire la restante quota di peggioramento – complessivamente determinatosi nel 2,2 per cento del PIL – all'attuale Esecutivo e, in particolare, alla non imputabilità alla riduzione del *deficit* del gettito relativo alla cartolarizzazione dei crediti relativi al Lotto e alla vendita degli immobili.

A ciò aggiungasi che la nota di aggiornamento al DPEF evidenzia non solo che sono state rispettate le previsioni per l'anno 2001 relativamente all'avanzo primario (che è un ulteriore attestato dell'assenza del cosiddetto «buco» nella finanza pubblica), ma anche che, visti gli andamenti futuri di quel saldo, il *deficit* è destinato a peggiorare, fermando, per la prima volta dal 1992, il processo di riduzione del debito operato dai precedenti governi. Fa conclusivamente notare come il Governo non abbia fornito i dati relativi alla ripartizione territoriale della spesa, impedendo una verifica del rispetto della quota del 35 per cento, riservata al Mezzogiorno, della spesa complessiva per investimenti.

Il senatore MARINO preannuncia il voto contrario sul documento in titolo, riservandosi di esporre più approfonditamente le ragioni del suo dissenso nel corso della discussione in Assemblea.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Ciccanti di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per la corrente settimana, è integrato con l'esame, in sede consultiva, di taluni emendamenti al disegno di legge n. 1578-B.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

137^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di mercoledì 16 ottobre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore ASCIUTTI – si era conclusa la votazione degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'unico emendamento (3.0.1) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO rinuncia ad illustrarlo.

Previo parere favorevole del presidente relatore ASCIUTTI, l'emendamento 3.0.1, è quindi posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 4.1, presentato in ossequio alle norme sulla tecnica legislativa. Illustra invece

il 4.2, volto ad estendere l'erogazione del Fondo per l'incentivazione dei professori universitari anche ai responsabili dei progetti sperimentali ed innovativi sul diritto allo studio.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere favorevole su entrambi.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene approvato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TESSITORE, che paventa il rischio di una lesione dell'autonomia universitaria, con separata votazione, la Commissione approva altresì l'emendamento 4.2.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 4.0.2.

Al riguardo, precisa che il comma 1 è volto a permettere alle università, nel momento in cui lo Stato ritiene di limitare la spesa pubblica, tra cui anche quella a favore delle università, di approvvigionarsi sul mercato, sia pur nel rispetto di dati criteri di socialità, eliminando il tetto del 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario, oggi esistente per i contributi studenteschi; un limite equo verrà del resto imposto dalla competizione tra atenei, impedendo alle singole università di effettuare tassazioni irragionevolmente elevate.

Quanto al comma 2, egli ricorda che in base all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è ammesso che con regolamento delle università una quota dei proventi derivanti ai docenti da prestazioni di ricerca in conto terzi sia distribuita tra il personale dell'Amministrazione centrale. Tale quota è spesso rilevante e pertanto, aggiunta alle trattenute fiscali e previdenziali, concorre a determinare un prelievo così cospicuo da incentivare i docenti a porsi a tempo definito, potendo così stipulare i contratti direttamente con i terzi, evitando il bilancio universitario. Si propone pertanto di abolire detta quota, sia perché ingiustificabile, sia perché impoverisce il bilancio universitario di fondi.

Quanto infine al comma 3, egli rammenta che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 51, comma 4, ha stabilito che le spese per il personale non possono superare il 90 per cento dei trasferimenti sul Fondo di funzionamento ordinario. Tale limite per il monte retribuzioni fisse era logico ed utile al momento dell'emanazione della norma. L'attuale condizione economica del Paese, la situazione di bilancio degli atenei e l'evolversi della situazione di *budget* lo rendono oggi obsoleto e addirittura dannoso. Risulta inoltre che la parte sanzionatoria prevista dalla norma in esame sia stata disattesa, per le disastrose conseguenze che avrebbe avuto sulla vita di alcuni dei maggiori atenei. Tale disposizione sembrerebbe inoltre superata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (articolo 16, comma

7), secondo cui tutti gli oneri per il personale delle amministrazioni pubbliche citate (comprese le università) sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. Appare dunque indispensabile chiarire che tale norma si intende abolita.

Il Presidente relatore avverte tuttavia che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tale emendamento, adducendo in particolare la possibilità che aumentino le detrazioni fiscali in applicazione del comma 1. Quanto al comma 3, ha manifestato orientamento contrario alla soppressione del tetto di spesa per gli oneri di personale.

Il senatore GABURRO si associa in particolare alle finalità del comma 2, su cui non ritiene possano sussistere problemi di natura finanziaria.

Conviene il senatore TESSITORE, il quale concorda anche con il comma 3. Quanto al comma 1, ritiene invece che esso possa determinare inopportune reazioni da parte degli studenti, alimentando una situazione di già sufficiente tensione. Invita inoltre a considerare il fatto che alcuni atenei hanno già superato il limite ivi richiamato avvalendosi dell'autonomia universitaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI, in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, dichiara di ritirare l'emendamento 4.0.2, riservandosi di presentarne una riformulazione in Assemblea.

Il senatore COMPAGNA illustra l'emendamento 4.0.1, manifestando sconcerto per il parere contrario su di esso reso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda infatti di aver presentato analogo emendamento nel corso dell'esame di un altro decreto-legge (atto Senato n. 1212) e che in quell'occasione la Commissione bilancio non ebbe da formulare alcun rilievo. Egli trasformò peraltro quell'emendamento in un ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo che fornì inoltre assicurazioni nel senso di risolvere la questione in via amministrativa. Poiché da allora nulla è tuttavia accaduto, egli ha ritenuto doveroso ripresentare l'emendamento, su cui si è inspiegabilmente abbattuta la scure della Commissione bilancio. L'emendamento non sembra tuttavia comportare oneri, atteso che le funzioni apicali in questione sono comunque svolte e retribuite, mentre risultano ininfluenti le figure professionali cui esse sono attribuite. Ritiene pertanto lesivo il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ed esprime nel contempo sorpresa per l'atteggiamento del Governo di Centro-destra che, pur avendo vivacemente contrastato la riforma sostenuta dall'allora ministro della sanità Bindi, non manifesta ora sufficiente sensibilità nei confronti della tematica in questione.

Il senatore VALDITARA conviene con le ragioni dell'emendamento, osservando che si tratta di professori universitari comunque in servizio e retribuiti. Non pare dunque comportare maggiori oneri la conferma delle loro attività assistenziali e di direzione, atteso che si tratta di funzioni che comunque devono essere svolte e retribuite.

Il senatore TESSITORE sottolinea la delicatezza della questione posta dall'emendamento 4.0.1. La conferma delle funzioni assistenziali e di direzione rischia infatti di comportare oneri aggiuntivi, come evidenziato dalla Commissione bilancio; d'altra parte, l'esclusione di tali funzioni rischia di minare l'integrità del rapporto fra didattica, ricerca e assistenza. Né vanno dimenticate ragioni di equità nei confronti di professori universitari di discipline non mediche, che lasciano l'insegnamento e la direzione dei dipartimenti al raggiungimento dei limiti di età. A ciò si aggiunge la considerazione che non sempre le sentenze della Corte costituzionale appaiono condivisibili.

Il presidente relatore ASCIUTTI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.0.1.

Si associa il sottosegretario CALDORO, il quale sottolinea la complessità specifica della materia.

Il senatore COMPAGNA insiste per la votazione dell'emendamento atteso che, indipendentemente dalle valutazioni di merito, resta intollerabile la discrasia fra i pareri della Commissione bilancio, che si è contraddetta senza addurre alcuna motivazione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 viene approvato.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa all'esame dell'unico emendamento (5.0.1) volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO illustra l'emendamento che, previo parere favorevole del presidente relatore ASCIUTTI, è posto ai voti ed accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 6.4, volto a chiarire che l'articolo si applica anche agli «attestati» rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, posto che tali titoli presuppongono una formazione di nove anni ed hanno un valore professionalizzante; sarebbe pertanto del tutto ingiustificata una esclusione di tali titoli dall'ambito di

applicabilità dell'articolo 6, visto che alcuni «diplomi» richiedono oggi un periodo di formazione addirittura minore.

Illustra quindi l'emendamento 6.2, che attribuisce ai diplomi rilasciati al termine dei corsi di didattica il medesimo valore dei titoli rilasciati dalle SSIS, per le medesime classi di concorso, se uniti ad un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ad un diploma di conservatorio. Non si comprende infatti perché coloro che abbiano già conseguito una formazione «specializzante» debbano essere penalizzati attraverso la previsione di un ulteriore periodo di studi che va sostanzialmente a duplicare la formazione già ricevuta.

Quanto all'emendamento 6.3, esso riproduce alla lettera *b*) i contenuti del 6.4 con riguardo agli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico. Esso prevede inoltre che i titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente presso le accademie e i conservatori siano titoli idonei, oltre che per l'accesso ai corsi di laurea specialistica presso le università (secondo quanto già previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge), anche ai master di primo livello per accedere ai quali è prevista attualmente la laurea triennale.

L'emendamento 6.5 estende infine le disposizioni dell'articolo 6 alle 26 Accademie non statali legalmente riconosciute che attualmente operano sul territorio rilasciando, al pari degli Istituti musicali pareggiati, titoli a tutti gli effetti equiparati a quelli delle istituzioni statali. Nella sua attuale formulazione, l'articolo 6 del decreto-legge si riferisce infatti esclusivamente alle Accademie di belle arti, all'Accademia nazionale di danza, all'Accademia nazionale d'arte drammatica, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati. Si rende pertanto necessario integrarlo, limitando peraltro gli effetti della modifica ai soli titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 6.6, sottolineando il rischio di un continuo rinvio dell'attuazione della legge n. 508. Un approccio parziale, quale quello sotteso all'articolo 6, rischia infatti di rinviarne *sine die* l'effettiva applicazione determinando un quadro assai confuso dei titoli rilasciati dalle istituzioni di alta formazione.

Il senatore VALDITARA illustra l'emendamento 6.1, manifestando forti perplessità per il parere contrario su di esso reso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e chiedendo espressamente quale sia l'orientamento del Governo al riguardo.

Sugli emendamenti all'articolo 6 si esprime il presidente relatore ASCIUTTI, il quale raccomanda l'approvazione di quelli da lui presentati e si esprime in senso contrario al 6.6. Invita infine il presentatore a ritirare il 6.1; in caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario CALDORO esprime parere favorevole sugli emendamenti del Presidente relatore. Quanto al 6.2, il parere favorevole è tuttavia condizionato a che le parole «per le aree disciplinari cui si riferiscono. Detti diplomi» siano sostituite dalle seguenti «per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e». Deve infatti essere chiaro che i diplomi di didattica della musica abilitano esclusivamente all'insegnamento dell'educazione musicale e non anche all'insegnamento dello strumento, per il quale è prevista una specifica classe di abilitazione. Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 6.6; in caso contrario il parere sarebbe contrario. Invita altresì il presentatore a ritirare il 6.1, assicurando tuttavia l'impegno del Governo ad approfondire la questione.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 6.4 viene approvato.

Sull'emendamento 6.2, il presidente relatore ASCIUTTI accoglie la riformulazione suggerita dal rappresentante del Governo e presenta conseguentemente l'emendamento 6.2 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto.

La Commissione accoglie altresì, con separata votazione, l'emendamento 6.3.

Quanto all'emendamento 6.6, il senatore TESSITORE insiste per la sua votazione, per le motivazioni già espresse dalla senatrice Acciarini. Auspica poi che il Governo voglia davvero, in fase di attuazione delle leggi, avviare una riflessione sistematica ed organica sulla materia in questione, onde fugare ogni dubbio interpretativo.

Posto ai voti, l'emendamento 6.6 viene respinto.

La Commissione accoglie invece l'emendamento 6.5.

Il senatore VALDITARA, accedendo all'invito del Presidente relatore e del rappresentante del Governo, del cui impegno prende atto, ritira l'emendamento 6.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.0.1 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente relatore ASCIUTTI osserva che su di esso non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che si annuncia tuttavia contrario, come già sulle precedenti versioni dell'emendamento. Invita pertanto il rappresentante del Governo a ritirarlo, eventualmente per ripre-

sentarlo in Assemblea in una versione che possa incontrare il parere favorevole della Commissione bilancio.

Il sottosegretario CALDORO, accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira l'emendamento 6.0.1 (ulteriore nuovo testo).

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 6.0.2, presentato per chiarire i dubbi interpretativi sulla legge n. 508 del 1999 con riguardo alla figura di vertice delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, che sembrano essere alla base del ritardo nell'*iter* di approvazione del regolamento di autonomia delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Quanto alle osservazioni della Commissione bilancio, giudica evidente che la figura istituzionale prevista dall'emendamento abbia carattere sostitutivo e non aggiuntivo.

Ritira poi l'emendamento 6.0.3, in considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rilevando tuttavia la necessità di attribuire funzioni dirigenziali agli attuali direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori, in considerazione dell'aumentato carico di lavoro conseguente all'autonomia.

Il sottosegretario CALDORO invita il presentatore a ritirare l'emendamento 6.0.2. A parte ogni considerazione di merito, ritiene infatti che la materia non rivesta i caratteri di necessità e di urgenza e debba dunque essere affrontata nell'ambito del disegno di legge n. 2899, attualmente all'esame della Camera dei deputati, di modifica della legge n. 508, che solo in parte è stato trasfuso nel decreto-legge in esame.

Per dichiarazione di voto contrario all'emendamento, interviene il senatore CICCANTI, il quale ricorda che l'assetto degli organi delle Accademie e dei Conservatori è attualmente regolato dal testo unico delle leggi sulla scuola approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994. La legge n. 508 del 1999, all'articolo 2, comma 7, ha invece previsto solo criteri generali per l'esercizio dell'autonomia. Né poteva fare altrimenti atteso che l'assetto è già definito dal testo unico.

Ragioni di carattere pratico sconsigliano poi di intervenire su una normativa *in itinere*, quale l'emanando regolamento di autonomia, che è già in fase finale. Ritiene pertanto estremamente opportuno l'invito rivolto dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento, che oltretutto rischierebbe di caricare il decreto-legge di una materia estranea. Al riguardo, non vanno infatti dimenticati i severi richiami delle più alte cariche istituzionali ad un rigoroso rispetto delle norme che presiedono alla emanazione dei decreti-legge e, in particolare, dei requisiti di necessità, urgenza ed omogeneità.

Il presidente relatore ASCIUTTI insiste per la votazione dell'emendamento, a suo giudizio nient'affatto estraneo al decreto-legge, la cui pre-

messa richiama interventi indifferibili, anche (ma non solo) di natura finanziaria, in materia di scuola, università, ricerca ed alta formazione artistica e musicale. In tal senso, l'emendamento appare del tutto omogeneo. Quanto poi alla sua indifferibilità, egli richiama l'esigenza di assicurare l'emanazione del regolamento di autonomia (apparentemente ostacolata da dubbi interpretativi sulla legge n. 508) in tempo utile per l'avvio del nuovo anno accademico.

Il senatore VALDITARA dichiara il suo voto favorevole all'emendamento 6.0.2, ricordando che la Commissione si è già espressa ad ampia maggioranza in questo senso, all'atto dell'approvazione del parere sullo schema di regolamento in materia di autonomia. Richiama pertanto il Governo al dovere di uniformarsi al suddetto parere, del resto analogo a quello espresso all'unanimità dalla Camera dei deputati, all'atto dell'emanazione definitiva del regolamento.

Il senatore Paolo FRANCO dichiara invece il suo voto contrario a nome del Gruppo Lega Nord Padania. Ritiene infatti che l'emendamento sia, da un lato, estraneo alla materia (in quanto l'articolo 6 riguarda i titoli di studio delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale) e, dall'altro, privo dei requisiti di necessità ed urgenza. Né va dimenticato il pronunciamento della Commissione affari costituzionali del Senato, competente in via primaria sugli assetti della pubblica amministrazione, favorevole al sistema binario oggi vigente. La soppressione del presidente esterno determinerebbe inoltre il ricorso ad un funzionario amministrativo di livello dirigenziale, con oneri aggiuntivi di cui non si assicura la copertura.

Il sottosegretario CALDORO rinnova l'invito al Presidente relatore a ritirare l'emendamento, in considerazione della mancanza dei prescritti requisiti di necessità ed urgenza. Il decreto-legge accorpa infatti norme indifferibili, connesse da un lato all'esigenza di rendere spendibili risorse accantonate per il 2002, prima che la manovra finanziaria per il 2003 le rendesse inservibili e, dall'altro, all'esigenza di tutelare i titoli di studio degli studenti.

Conviene tuttavia con i richiami del Presidente relatore e del senatore Valditara ad accelerare l'approvazione del regolamento di autonomia. Al riguardo, informa che il Governo ha pressoché ultimato anche l'elaborazione delle restanti norme regolamentari, accorpate in un unico testo secondo le indicazioni parlamentari, che dovrebbero definitivamente rendere applicabile la legge n. 508.

Nel caso in cui il Presidente relatore non ritirasse l'emendamento 6.0.2, il parere sarebbe contrario sulla base di considerazioni connesse all'urgenza del provvedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.2 viene respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento (7.1 nuovo testo) riferito all'articolo 7, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il sottosegretario CALDORO lo illustra, dando in particolare conto della nuova formulazione che supera la precedente, cancellando la fissazione di una data entro cui indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Appare infatti superfluo disciplinare per legge tale specifico aspetto.

Su tale emendamento, il presidente relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole.

La senatrice ACCIARINI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1 (nuovo testo), che riequilibra correttamente le componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari.

Anche il senatore TURRONI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1 (nuovo testo), stigmatizzando tuttavia il tentativo in precedenza perpetrato di fissare una data per le operazioni elettorali di rinnovo a fini particolaristici, che di fatto scavalcava il lavoro degli studenti in seno al Consiglio nazionale.

Anche i senatori MONTICONE, VALDITARA, GABURRO e FAVARO dichiarano il loro voto favorevole.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.1 (nuovo testo).

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo fin d'ora a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(1743) *Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Volonté ed altri; Bianchi Clerici ed altri; Rositani ed altri

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTICONE, il quale sottolinea il grande significato politico, culturale e sociale del provvedimento, volto ad elevare il contributo dello Stato, del resto inalterato da molti anni, in favore della Biblioteca per ciechi «Regina Margherita» di Monza. Detta Biblioteca, ricorda, fornisce a singoli studenti non vedenti o ipovedenti testi di studio in Braille, di costo assai elevato. Essa fornisce inoltre servizi non solo in Italia ma anche in Europa, contribuendo ad una opportuna unificazione delle politiche sociali e culturali, ed ha altresì molteplici succur-

sali, che costituiscono lo strumento principale per l'acculturazione dei non vedenti. Raccomanda pertanto la sollecita approvazione del provvedimento, già licenziato dalla Camera dei deputati.

Il presidente ASCIUTTI comunica che sul provvedimento sono già pervenuti i prescritti pareri. Propone pertanto di rinunciare alla fissazione di un termine per gli emendamenti e procedere direttamente alla votazione del provvedimento.

Conviene la Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con distinte votazioni, la Commissione approva i due articoli di cui consta il provvedimento, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI fa presente l'impossibilità per i senatori dell'Ulivo di partecipare ad attività parlamentari nel pomeriggio di domani. Chiede pertanto la sconvoazione della seduta già prevista per le ore 14,30. Si dichiara peraltro disponibile ad esaminare il disegno di legge n. 1270-B già nella seduta odierna ed il documento n. 144 nella seduta di giovedì

Il presidente ASCIUTTI comunica che non è possibile procedere nella seduta odierna all'esame del disegno di legge n. 1270-B, in quanto non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, né sono decaduti i termini per la loro espressione. Propone conseguentemente di anticipare la seduta, già convocata per le ore 14,30 di domani, al termine della seduta dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

La senatrice BIANCONI, relatrice designata sul documento n. 144, si dichiara disponibile ad esaminarlo nella seduta di giovedì. Propone tuttavia di anticiparne l'orario di inizio alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ

Il presidente ASCIUTTI avverte che, conformemente alle decisioni testé assunte, la seduta già convocata per domani mercoledì 23 ottobre, alle ore 14,30, è anticipata al termine della seduta dell'Aula. La seduta già convocata per giovedì 24 ottobre, alle ore 15, è invece anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1742**al testo del decreto-legge****Art. 3.****3.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie di personale della scuola)*

1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto 'scuola', con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto-scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina.».

Art. 4.**4.1**ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1» con le seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma».

4.2

ASCIUTTI, *relatore*

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: 'tutorato', inserire le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"».

4.0.2

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di università)

1. Allo scopo di permettere alle università di far fronte ai maggiori impegni in applicazione del nuovo ordinamento didattico, il limite del 20 per cento del Fondo di finanziamento ordinario per i contributi studenteschi, disposto dal comma 1, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è soppresso. In ogni caso, e limitatamente alla laurea di durata triennale, detto ammontare non potrà eccedere il 30 per cento delle spese correnti per la ricerca e la didattica, dedotte le spese relative a prestazioni di servizi e di ricerca in conto terzi, a pagamento.

2. I proventi derivanti ai docenti e ricercatori per servizi e ricerca in conto terzi, nell'ambito delle strutture di ricerca dell'ateneo, sono soggetti esclusivamente ai prelievi fiscali e previdenziali, in conformità alle leggi dello Stato.

3. È abrogato il comma 4, dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

4.0.1

COMPAGNA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Attività assistenziali dei professori universitari
delle facoltà di medicina e chirurgia)*

1. I professori universitari della facoltà di medicina e chirurgia con insegnamento nel corso di laurea e nelle scuole di specializzazione post universitarie mantengono le ordinarie attività assistenziali nonché la direzione delle stesse strutture fino alla messa in quiescenza».

Art. 5.**5.0.1**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta».

Art. 6.**6.4**

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «della presente legge» inserire le seguenti: «ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico».

6.2 (nuovo testo)

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio».

6.2

ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per le aree disciplinari cui si riferiscono. Detti diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di Conservatorio».

6.3ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo le parole: «I possessori dei diplomi di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico» e dopo le parole: «nonché ai corsi di laurea specialistica» inserire le seguenti: «e ai master di primo livello».

6.6

ACCIARINI, TESSITORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5ASCIUTTI, *relatore*

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il comma 3 sono aggiunti, infine, i seguenti:

3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede pareggiamento o di legale riconoscimento».

6.1

VALDITARA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. È legittimamente conseguito l'inserimento nelle graduatorie nazionali ad esaurimento delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori, di coloro che abbiano superato con esito positivo le prove del con-

corso riservato, di cui all'ordinanza ministeriale n. 247 del 1999. A tal fine la posizione rivestita dagli stessi, nella specifica graduatoria, è produttiva di tutti gli effetti giuridici conseguenti».

6.0.1 (ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Finanziamento delle istituzioni
di alta formazione artistica e musicale)*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definite modalità e procedure di finanziamento delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale analoghe a quelle stabilite per il finanziamento del sistema universitario. In particolare è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il finanziamento ordinario, la programmazione e lo sviluppo delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale.».

6.0.2

ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Autonomia delle istituzioni
di alta formazione artistica e musicale)*

1. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte in fine le seguenti parole: », prevedendo al vertice delle istituzioni una sola figura istituzionale con responsabilità sia amministrative che di direzione artistica, didattica e scientifica, eletta dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti anche di altre istituzioni».

6.0.3ASCIUTTI, *relatore*

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.»

Art. 7.**7.1 (nuovo testo)**

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto n. 451 del 1997».

7.1

IL GOVERNO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Le operazioni elettorali per il rinnovo dello stesso Consiglio sono indette entro il mese di aprile 2003 e l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto n. 451 del 1997».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

134^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre scorso.

Il senatore PEDRAZZINI, facente funzione di relatore, illustra il seguente schema di osservazioni da inviare alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa:

«Esaminato lo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145),

considerato che lo schema, agli articoli 1 e 2, prevede modifiche di carattere generale all'organizzazione dei ministeri (non solo riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) disponendo il superamento del modello dipartimentale e prevedendo, in alternativa a tale modello, quello delle direzioni generali, alla luce dell'esperienza maturata nei primi mesi di attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo n. 300/1999;

considerato che l'articolo 2 prevede che, ove sia scelto il modello delle direzioni generali, può essere istituito l'ufficio di segretario generale;

considerato che il nuovo testo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 300/1999, introdotto dall'articolo 3 dello schema, non menziona

più, tra le aree funzionali dell'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'aviazione civile, anche se espressioni analoghe presenti nel nuovo testo possono comprenderne l'ambito di attività;

considerato che il nuovo articolo 43 del decreto legislativo n. 300/1999, introdotto dall'articolo 4 dello schema, riforma l'organizzazione ministeriale, passando dal modello dipartimentale a quello fondato sulle direzioni generali, fissato in numero non superiore a 16 ed in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale;

considerato che al coordinamento delle direzioni generali, il nuovo articolo 43, comma 1, prevede sia preposto un segretario generale, che opera alle dirette dipendenze del Ministro e che provvede ai compiti assegnatigli a mezzo di tre dirigenti generali che assumono le funzioni di vice segretario generale e sono preposti agli uffici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300/1999, all'uopo delegati dal Ministro per ciascuna delle aree funzionali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo;

rilevato che il riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300/1999 non è corretto, poiché l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300/1999 elenca i ministeri e non disciplina gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

rilevato che il riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come sostituito dall'articolo 1 dello schema in esame, pure non sembra corretto, poiché tale articolo contiene disposizioni di carattere generale non suscettibili di applicazione alla fattispecie che qui interessa e che qualora il riferimento fosse, indirettamente, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, è da osservare che, a differenza del vigente testo dell'articolo 42 (il quale elenca le materie o aree funzionali in maniera univoca, ben potendo queste essere il riferimento per una distribuzione di deleghe in capo ai vice segretari generali) il nuovo testo introdotto dall'articolo 3 dello schema in esame, non opererebbe la stessa scelta metodologica, procedendo ad un'elencazione di funzioni trasversali alle varie materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che a volte si ripetono nelle varie lettere in cui è articolato il nuovo articolo 42;

considerato infine che nessuno dei tre vice segretari generali sarebbe espressamente delegato dal segretario generale per l'area funzionale di cui all'articolo 42, lettera *c)* del decreto legislativo n. 300 del 1999, ove si tratta delle questioni attinenti alla sicurezza dei trasporti, la Commissione osserva quanto segue:

1. sarebbe opportuno introdurre, nel nuovo articolo 42, tra le aree funzionali dell'attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche un'area per l'aviazione civile;
2. in riferimento all'articolo 43, comma 1, sarebbe necessario chiarire a quali uffici sono preposti i vice segretari generali e correggere il riferimento all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300/1999, in luogo

dell'articolo 3, circa le aree funzionali oggetto della delega ai medesimi vice segretari generali;

3. apparirebbe necessaria una espressa previsione sulla competenza del segretario generale per le aree funzionali di cui all'articolo 42, lettera c), ove si tratta delle questioni attinenti alla sicurezza dei trasporti;

4. sarebbe opportuno che i nuovi regolamenti di organizzazione del ministero, previsti dal nuovo testo dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 300 del 1999, disciplinassero esattamente le funzioni e le aree di competenza del Segretario generale e dei vicesegretari generali rispetto ai dirigenti preposti agli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

5. sarebbe altresì opportuno che i medesimi nuovi regolamenti di organizzazione disciplinassero adeguatamente le nuove strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, valorizzando le professionalità esistenti, operando le necessarie razionalizzazioni e dotando le nuove strutture di risorse, missioni e obiettivi al fine di consentire a tali uffici di aprirsi effettivamente al territorio ed alle pubbliche amministrazioni locali e regionali;

6. apparirebbe opportuno attenuare il carattere centralista della proposta dando adeguato spazio al punto di vista della pluralità degli enti territoriali in quanto ciò potrebbe risultare particolarmente utile per le realtà medio-piccole come quelle di molti comuni che si situano per esempio nelle regioni del Nord e nelle zone di confine; si continua infatti a prospettare una organizzazione ministeriale di tipo gerarchico e verticale fortemente legata a quella immaginata nei primi anni dello Stato unitario;

7. in relazione al riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici apparirebbe indispensabile previamente definire i criteri della delega in particolare in relazione al ruolo che questo soggetto deve rivestire;

8. in merito all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 dovrebbero essere meglio definite le competenze, elencate tra le modifiche, onde evitare problemi di costituzionalità riguardo al nuovo titolo V della Costituzione;

9. sarebbe infine opportuno prevedere delle linee di attività che unifichino quello che di comune già c'era nei due precedenti Dicasteri: il settore della sicurezza, per esempio, che riguarda tanto la parte trasportistica quanto quella dei lavori pubblici o il settore delle convenzioni e delle concessioni, comune ad entrambi gli organismi; sarebbe poi necessario un terzo comparto ovvero quello del monitoraggio circa finanziamenti e mercati che consenta alle strutture ministeriali di non dipendere interamente dalle valutazioni delle strutture tecnico-operative».

Sullo schema di osservazioni interviene il senatore FABRIS che sottolinea come esso manchi interamente di un riferimento al tema della sicurezza stradale che invece, secondo quanto affermato in più occasioni dal Ministro, avrebbe dovuto avere una sua specifica regolazione. E a questo riguardo esprime forte preoccupazione in quanto la riforma del codice

della strada langue presso l'altro ramo del Parlamento e l'amministrazione non ha ancora messo a punto le tecnologie necessarie per dare attuazione alla patente a punti che rimane l'unica novità introdotta nella legislatura. Ritiene pertanto che un'osservazione *ad hoc* dovrebbe essere recepita nel parere affinché al Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti rimanga il coordinamento di questo settore e non tutto sia riferito al Ministero dell'interno. Propone inoltre di sopprimere il punto 3.

Il senatore CICOLANI esprime forti perplessità sul punto numero 1 delle osservazioni in quanto ritiene che non si dovrebbe prevedere alcuna area funzionale per l'aviazione civile che, al momento, viene gestita dall'ENAC, organismo questo interamente sottoposto al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Richiamandosi invece alla discussione generale dichiara di condividere alcune delle questioni ricordate dal senatore Paolo Brutti in relazione alla figura dei vice segretari generali e in aggiunta ritiene potrebbe essere introdotta una figura, probabilmente un terzo vice segretario generale, a cui affidare la vigilanza sull'applicazione delle norme riguardanti la finanza di progetto per la costruzione delle grandi opere.

Il senatore MENARDI esprime perplessità sull'istituzione di una singola area riservata alla sicurezza secondo quanto indicato nelle osservazioni.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara di accogliere, in riferimento al punto 1, la proposta del senatore Cicolani di sopprimere le parole «aviazione civile» e sostituirle con le parole «sicurezza stradale» al fine di accogliere anche la proposta del senatore Fabris. Dichiara quindi di accogliere la proposta di soppressione del punto 3.

Il senatore Paolo BRUTTI, prima di esprimere il suo voto contrario sulla proposta avanzata dal relatore, chiede che tra le considerazioni generali sia fatto riferimento anche ad uno studio che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe commissionato ad un'importante società per la riforma del Dicastero e di cui sarebbe stato importante avere le risultanze.

Il senatore PEDRAZZINI dichiara di accogliere anche tale proposta.

Annuncia quindi il proprio voto contrario il senatore VERALDI che avrebbe preferito uno schema di ammodernamento generale dell'amministrazione che invece non viene neanche lambito.

Annuncia il voto contrario del suo gruppo la senatrice DONATI in quanto ritiene che le osservazioni siano troppo dettagliate e mancanti di una visione generale.

Il senatore FABRIS, dato che alcune delle sue osservazioni sono state accolte, annuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del numero legale, posto ai voti lo schema di osservazioni illustrato dal relatore, con le modifiche testè accolte, è approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, informato che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti all'A.S. 1599, propone di procedere direttamente all'esame, in sede consultiva, dell'A.S. 1745.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1745) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere alle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RUVOLO, il quale ricorda che il disegno di legge n. 1745 (all'articolo 1, comma 1) conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro sei mesi, di un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001, precisando che la Camera dei deputati ha introdotto la necessità di un previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul relativo schema di decreto.

Precisa quindi che la direttiva 98/44/CE è volta ad assicurare la libera circolazione dei prodotti biotecnologici coperti da brevetto, mediante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri. In riferimento alla materia agricola osserva che la direttiva in questione all'articolo 4 vieta la brevettabilità delle varietà vegetali, delle razze animali nonché dei procedimenti, essenzialmente biologici, finalizzati alla produzione di vegetali o animali, come l'incrocio o la selezione; la direttiva precisa tuttavia che se un'invenzione può essere tecnicamente eseguita su più varietà vegetali o razze animali, può essere richiesta la concessione del brevetto.

Per quel che concerne l'ambito della protezione accordata, il relatore precisa che la normativa comunitaria prevede che la protezione attribuita al brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, a seguito dell'invenzione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivanti mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Inoltre, la disciplina comunitaria dispone che la protezione brevettuale di un prodotto contenente un'informazione genetica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato: le uniche deroghe ammesse riguardano i casi in cui la vendita del materiale di riproduzione di origine vegetale o animale o del bestiame da allevamento venga fatta ad un agricoltore. In particolare, sottolinea che per i ritrovati vegetali si applica la norma di cui all'articolo 14 del Reg. 2100/94 che consente agli agricoltori di usare, all'interno dell'azienda, quale materiale di moltiplicazione, il prodotto del raccolto ottenuto piantando varietà coperte da una privativa comunitaria, mentre per il bestiame o il materiale di riproduzione, l'autorizzazione all'uso agricolo del materiale protetto include anche la facoltà di messa a disposizione dell'animale o del materiale di riproduzione.

Passando all'illustrazione degli articoli del disegno di legge in questione, rileva che al comma 2 dell'articolo 1 vengono indicati i principi ed i criteri direttivi di delega: alla lettera *a*) viene stabilito che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali; alla lettera *b*) si circoscrive la facoltà di brevettare ai soli materiali biologici isolati dal proprio ambiente naturale o prodotti tramite un procedimento tecnico, nonché ai procedimenti tecnici attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, purchè abbia i requisiti di un'invenzione. Alla lettera *g*) si prevede l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla tutela della vita degli animali, alla preservazione dei vegetali e – come specificato dalla Camera – della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Alla lettera *i*) viene previsto l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale alla base dell'invenzione venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine e sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato. Alla lettera *l*) si esclude la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla va-

lutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata. Alla lettera *m*) viene prevista la facoltà di brevettare invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici. Alla lettera *n*) viene prevista l'esclusione della brevettabilità delle varietà vegetali e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali. La lettera *o*) estende l'esclusione della brevettabilità anche alle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica. Alla lettera *q*) viene previsto che – nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto – se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie. La lettera *r*) prevede che venga disciplinata l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale. Alla lettera *s*) si prevede l'individuazione della disciplina dell'ambito e delle modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

La lettera *t*) – conclude il relatore – disciplina le licenze in materia di biotecnologie: in particolare, viene previsto che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale, nonché del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

Il relatore precisa infine che, al comma 3 dell'articolo 1, si prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenti al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.

Per tali considerazioni, nel sottolineare comunque la delicatezza degli argomenti trattati, preannuncia, sin d'ora, un parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MALENTACCHI dichiara che si riserva di intervenire in una seduta successiva.

Il senatore MURINEDDU, sottolineata l'esigenza di alcuni approfondimenti sul piano scientifico, chiede che vengano effettuate audizioni di rappresentanti del mondo scientifico.

Il PRESIDENTE precisa che il disegno di legge è assegnato alla 9^a Commissione solo in sede consultiva e che invece è assegnato all'esame in sede referente delle Commissioni 10^a e 12^a riunite. Ricordato che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva proprio sugli organismi geneticamente modificati, nell'ambito della quale alcune questioni potranno essere ulteriormente approfondite, precisa che l'esame dovrà comunque concludersi in tempi compatibili con l'*iter* delle Commissioni riunite.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 223, 524, 779 e 1357, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, già convocato domani, mercoledì 23 ottobre, alle ore 9 è posticipato alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

103^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE REFERENTE**(773) MACONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche**(777) BASTIANONI ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e fotografiche**(Esame congiunto e rinvio)*

Il relatore BETTAMIO illustra i disegni di legge in esame che riproducono il testo del provvedimento che, sulla stessa materia, era stato approvato dalla Commissione in sede referente nella scorsa legislatura. Obiettivo dell'iniziativa legislativa è quello di definire norme quadro per lo svolgimento delle attività professionali nei settori grafico e fotografico. Si tratta, in particolare, delle professioni relative al disegno tecnico, alla grafica pubblicitaria e informatica, alla stampa, alla legatoria e alle attività di ripresa, sviluppo e stampa delle immagini anche nel campo video-cinematografico. L'esigenza di tutelare l'esercizio di tali attività è fortemente avvertita, anche per la notevole espansione dei settori di riferimento in cui si riscontrano, tra l'altro, problemi concernenti la tutela della riservatezza e del diritto d'autore.

In base a tali considerazioni i proponenti dei due disegni di legge, che appartengono a Gruppi parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, hanno inteso avviare nuovamente l'*iter* del provvedimento nella presente legislatura. Il contenuto dei due identici disegni di legge si basa sulla previsione dei requisiti professionali e dei percorsi formativi necessari per l'esercizio delle suddette attività, delle procedure che devono essere seguite per i prescritti riconoscimenti e delle sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto della nuova regolamentazione.

La normativa proposta va esaminata con particolare riferimento alle competenze legislative statali e regionali. A seconda del profilo che viene considerato prevalente si può giungere a conclusioni diverse: i disegni di legge trattano infatti della disciplina delle professioni, che è materia di legislazione concorrente, dell'artigianato e della formazione professionale, che è materia di legislazione regionale e toccano anche il profilo della tutela della concorrenza, che è materia di legislazione statale. Ritiene che sia indispensabile compiere un accurato approfondimento di tale problematica, senza perdere di vista l'esigenza segnalata dalle categorie interessate di tutelare la professionalità delle stesse e l'elevato livello delle prestazioni offerte.

Il presidente PONTONE ritiene opportuno acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva prima di procedere al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore COVIELLO concorda con tale esigenza, segnalando che taluni profili dei disegni di legge in esame sembrano riguardare prevalentemente la competenza di altre Commissioni. I testi avrebbero dovuto, inoltre, essere rivisti alla luce delle modificazioni costituzionali riguardanti le competenze legislative di Stato e Regioni.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre scorso.

Il relatore ASCIUTTI propone di rinviare il seguito dell'esame. È stata, infatti, preannunciata dal Governo la presentazione di talune proposte di modifica che consentirebbero di riproporre il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante. Propone, altresì, di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e di riunire nuovamente il Comitato ristretto, che aveva elaborato il testo unificato in esame, per compiere un ulteriore approfondimento dello stesso.

Il senatore COVIELLO concorda con le proposte avanzate dal Relatore, sottolineando l'esigenza che, in sede di Comitato ristretto, il Governo presenti eventuali proposte di modifica del testo unificato.

Il senatore BASTIANONI prende atto con soddisfazione del passo in avanti compiuto rispetto al precedente diniego del trasferimento alla sede deliberante formulato dal Governo. Si augura che le proposte procedurali

suggerite dal Relatore, su cui concorda, consentano una conclusione positiva e rapida dell'esame.

La Commissione accoglie infine le proposte avanzate dal Relatore ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

112^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Rinvio del seguito dell'esame)

Poiché non sono ancora pervenute le osservazioni delle Commissioni permanenti 1^a e 5^a e poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, la Commissione decide di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di regolamento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – *Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto*

(230) MUZIO ed altri. – *Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(330) Tommaso SODANO ed altri. – *Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto*

(349) BATTAFARANO ed altri. – *Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto*

(540) CARELLA ed altri. – *Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto*

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – *Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto*

(760) FORCIERI ed altri. – *Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

(977) SODANO ed altri. – *Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti*

(1240) RIPAMONTI. – *Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto*

(1253) GABURRO ed altri. – *Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il relatore FABBRI comunica che il Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia di amianto si è riunito mercoledì 16 ottobre, per prendere in esame le proposte del Governo, illustrate dal sottosegretario Brambilla, volte a modificare ed integrare lo schema di testo unificato predisposto dal Comitato medesimo ed illustrato alla Commissione nella seduta del 18 luglio. Il Comitato ristretto, nel prendere atto di tali proposte, gli ha conferito il mandato di predisporre un nuovo schema di testo unificato, apportando a quello precedente le necessarie modifiche ed integrazioni; nel corso della seduta, alcuni dei senatori intervenuti hanno altresì formulato osservazioni e rilievi sulle proposte del Governo, riservandosi di presentare proprie proposte correttive nella successiva fase emendativa.

Il relatore passa quindi ad illustrare dettagliatamente le modifiche apportate, premettendo che le proposte del Governo prendono comunque le mosse da una piena condivisione dell'impostazione complessiva del primo schema elaborato dal Comitato ristretto, in quanto si riconosce che esso mira a privilegiare gli aspetti di prevenzione, di sorveglianza sanitaria e di intervento anche di tipo economico al manifestarsi di neoplasie professionali, contemporaneamente salvaguardando le aspettative già maturate – soprattutto per effetto delle certificazioni rilasciate dall'INAIL – ed estendendo i benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 a soggetti prima non compresi, entro un termine ultimo che segna il superamento dell'attuale sistema.

Pertanto, gli emendamenti proposti dall'Esecutivo e recepiti dal relatore, sono finalizzati ad apportare alcune modifiche ed integrazioni dettate da esigenze tecniche, dall'esperienza finora maturata nell'applicazione

della precedente normativa e dagli orientamenti nel frattempo consolidatisi in sede giurisprudenziale.

In primo luogo, fermi restando sia il coefficiente moltiplicativo dell'1,5, sia il limite minimo di dieci anni di esposizione, si è prevista l'estensione dei benefici previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo a soggetti non assicurati presso l'INAIL, ma anche a lavoratori non ricompresi nel campo di applicazione del testo unico antinfortunistico, come ad esempio i vigili del fuoco; per quanto riguarda l'accesso ai predetti benefici, è prevista l'esclusione per i trattamenti pensionistici anteriori alla data di entrata in vigore della nuova normativa, con salvaguardia delle situazioni dei ferrovieri e dei destinatari degli atti di indirizzo già collocati a riposto. Sono state inoltre precisate le compatibilità con altri benefici pensionistici che prevedono l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o l'aumento dell'anzianità contributiva.

Fatta salva l'esigenza di superare l'attuale sistema entro un termine definito, si è poi ritenuto tecnicamente più efficace porre il termine ultimo di centottanta giorni per la sola presentazione delle domande, consentendo al lavoratore di usufruire del beneficio al momento del pensionamento. Seguendo lo stesso criterio, si è ritenuto di eliminare ogni riferimento a futuri interventi governativi, dato che, di fatto, essi avrebbero comportato un prolungamento del sistema che, invece, si intende superare.

Un altro punto riguarda l'accertamento tecnico della esposizione all'amianto: su questo tema, essendo ampiamente condiviso il giudizio sulla centralità del ruolo dell'INAIL, si è ritenuto di formalizzare per legge il meccanismo procedurale che ha provocato, in passato, varie situazioni di criticità, in quanto regolato solo da intese amministrative. In tale percorso procedurale, un determinante apporto viene richiesto al datore di lavoro. Si è ritenuto, inoltre, di eliminare il riferimento ad un comitato INAIL per l'esame dei ricorsi, trattandosi di una attività riconducibile alla procedura sopra indicata, nonché agli ordinari mezzi di tutela amministrativa.

Poiché la questione dei poteri sostitutivi del Governo in materia di interventi ambientali, di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992, appare estranea alla competenza del Ministero del lavoro, in quanto non riguardante i benefici pensionistici in argomento, è sembrato preferibile espungere tale problematica dal nuovo schema di testo unificato.

È stato poi rivisitato tecnicamente l'elenco delle lavorazioni comportanti l'esposizione all'amianto, e, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, di quelli seguiti dalla comunità scientifica e accolti dalla normativa prevenzionale in Italia – soprattutto con il decreto legislativo n. 277 del 1991 – e nei paesi maggiormente industrializzati, si è effettuata la scelta di confermare il criterio delle 100 fibre/litro, come valore limite di esposizione utile ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali, esplicitando per legge il parametro già adottato, in passato, in via amministrativa. Diversamente operando, si avrebbe un rilevante aumento della platea dei beneficiari, compresi i sog-

getti ai quali il riconoscimento dell'esposizione è stato già negato sulla base del predetto criterio delle 100 fibre/litro.

Coerentemente con le modifiche fin qui illustrate – prosegue il relatore – è stata riconsiderata la norma transitoria, includendovi, tra l'altro, la validità delle certificazioni derivanti da atti di indirizzo ministeriali, a suo tempo emanati.

La sorveglianza sanitaria degli esposti e l'assistenza specifica agli ammalati gravi viene affidata all'INAIL, per garantire la continuità e la omogeneità, su tutto il territorio nazionale, della tutela, dal momento dell'accertamento dell'esposizione fino al momento della conclamata patologia.

Nel confermare la *ratio* dell'intero impianto normativo, che intende portare ad esaurimento gli effetti della legge n. 257 del 1992 e intensificare la tutela della patologia al momento della sua insorgenza, si è ritenuto, peraltro, di limitare le prestazioni economiche integrative di quelle già comunque fornite dal sistema assicurativo pubblico, ai soli casi di patologie neoplastiche, che per la loro gravità, per la tragicità degli esiti e per la relativamente recente scoperta della loro origine professionale, costituiscono un fenomeno che richiede una particolare, specifica e maggiore tutela anche sul piano indennitario. Il numero dei casi che, ancorché in aumento, resta comunque limitato, non giustifica comunque la costituzione di un fondo autonomo, in quanto le prestazioni economiche integrative possono essere ricondotte negli ordinari meccanismi assicurativi dell'INAIL.

In coerenza con la previsione di prestazioni economiche integrative, per le neoplasie, si è ritenuto di esplicitare che tale erogazione ridefinisce gli ambiti della responsabilità civile per i datori di lavoro, peraltro nei limiti e alle condizioni fissate nel testo unico antinfortunistico. Viene ridefinita anche la responsabilità penale, sempre limitatamente alle neoplasie, riconoscendo per legge che la progressiva evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia rende problematica la riconduzione dei passati comportamenti aziendali ad ipotesi di reato, salvo nei casi di violazione di misure di sicurezza prescritte per legge o generalmente praticate all'epoca dell'ingenerarsi delle situazioni di rischio.

Per esigenze di carattere sistematico, si è ritenuto di porre il termine finale di centottanta giorni per la presentazione delle domande anche nelle fattispecie disciplinate dal comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, comma di cui è prevista l'abrogazione.

Per quel che riguarda la copertura finanziaria, il relatore, concludendo la sua esposizione, si riserva di integrare il testo dello schema unificato con un articolo aggiuntivo volto ad utilizzare l'accantonamento già previsto nel disegno di legge finanziaria, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il relatore, sulla base del mandato ricevuti dal Comitato ristretto, deposita quindi un nuovo articolato, precisando che a quest'ultimo dovrebbero essere riferiti eventuali emendamenti.

Il sottosegretario BRAMBILLA si riserva di illustrare in una prossima seduta i dati – in corso di elaborazione presso i competenti uffici del Ministero del lavoro – relativi alla platea dei potenziali beneficiari e alla conseguente quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento in discussione, la cui impostazione generale è stata testé efficacemente delineata dal relatore Fabbri. Fa quindi presente che il Governo sta valutando la possibilità di precisare ulteriormente l'indicazione relativa agli oneri finanziari e alla conseguente copertura degli stessi, eventualmente adeguando l'accantonamento già iscritto nel disegno di legge finanziaria 2003 al fabbisogno che verrà rilevato relativamente alle fattispecie indicate nel testo in discussione, compresi gli effetti degli atti di indirizzo prodotti nel 2000 e nel 2001.

Il senatore BATTAFARANO, riservandosi di entrare nel merito di singoli aspetti del nuovo schema di testo unificato testé illustrato dal relatore in sede di presentazione degli emendamenti, osserva che anche la recente pubblicazione, su un autorevole quotidiano, di notizie in merito alla entità del fenomeno dell'esposizione all'amianto e ai conseguenti possibili oneri a carico della finanza pubblica, induce a porsi alcuni interrogativi su questioni rilevanti per il futuro di numerosi lavoratori. In particolare, nel nuovo testo predisposto dal relatore, occorrerebbe comprendere meglio quali sono le conseguenze delle norme che subordinano il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 non solo alla durata decennale del periodo di esposizione, ma anche alla concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Poiché il comma 2 dell'articolo 2 precisa che per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta, sorge il dubbio che il nuovo testo abbia adottato criteri forse eccessivamente restrittivi rispetto alla legislazione vigente. Non è chiaro, a tale proposito, se e come verranno computati i periodi di inattività dei lavoratori, derivanti, ad esempio, dal ricorso alla cassa integrazione, né se venga salvaguardata comunque la posizione di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'esposizione da parte dell'INAIL.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che le formulazioni adottate nel nuovo schema di testo unificato riprendono quelle della giurisprudenza costituzionale e di merito; d'altra parte, il criterio della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno costituisce il parametro su cui fino ad ora sono state valutate in sede amministrativa le richieste di riconoscimento dell'esposizione pervenute all'INPS e all'INAIL. Nulla viene variato in modo sostanziale rispetto al passato e pertanto non vi è alcun motivo per intervenire sui riconoscimenti già effettuati, che conservano la loro efficacia.

Il relatore FABBRI osserva che la formulazione adottata nel testo da lui illustrato utilizza i termini ricorrenti anche nella letteratura scientifica per indicare una condizione di esposizione ad agenti chimici.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per martedì 19 novembre 2002, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al nuovo schema di testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Il PRESIDENTE, accogliendo una richiesta pervenuta da alcuni gruppi politici, propone di sconvocare la seduta già convocata per giovedì 24 ottobre 2002.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

**NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253**

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:

- a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- b) produzione di manufatti contenenti amianto;
- c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
- d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
- f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
- g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

Art. 2.

(Beneficiari)

1. Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività lavorative tra quelle indicate nell'articolo 1, con esposizione, per il predetto periodo, all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.

2. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i lavoratori che abbiano contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

4. L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

5. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Art. 3.

(Riconoscimento del diritto)

1. Le domande per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla Sede INAIL di residenza, secondo l'allegato schema n. 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione stessa. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.

2. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 2, comma 1, sono accertate e certificate dall'INAIL. L'avvio del procedimento di accertamento è subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del *curriculum* lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, secondo l'allegato schema n. 2, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività lavorative indicate all'articolo 1. In caso di controversia, si applica la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata sul

Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 11 – Supplemento ordinario – novembre 2000.

3. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il *curriculum* lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini.

4. Il datore di lavoro e la direzione provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo, ove sussistano i motivi di esclusione dal diritto alla rivalutazione contributiva previsti all'articolo 2, comma 6.

5. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2, l'azienda è tenuta a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.

6. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL non oltre un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.

7. La domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui all'articolo 2, comma 3, deve essere presentata all'ente assicuratore pubblico di appartenenza, il quale certifica il periodo lavorativo di esposizione all'amianto accertato ai fini del riconoscimento della tecnopatia. La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva.

8. Il lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto a pensione presenta la relativa domanda all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare la pensione con il beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base della certificazione rilasciata dall'INAIL o con il beneficio di cui all'art. 2, comma 3, sulla base della certificazione rilasciata dall'ente assicuratore pubblico competente.

Art. 4.

(Abrogazione dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 2, nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6.

3. Sono altresì valide, con i limiti indicati al comma 2, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.

4. Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché non passate in giudicato.

5. Le domande presentate in vigenza della abrogata normativa, devono essere ripresentate secondo quanto previsto dalla presente legge con esclusione delle domande già presentate in relazione ai commi 2 e 3.

Art. 5.

(Prestazioni sanitarie)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui all'articolo 3 e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.

Art. 6.*(Provvidenze economiche nei casi
di neoplasie professionali causate dall'amianto)*

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso art. 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

Art. 7.*(Responsabilità civile e penale nei casi di neoplasie
professionali causate dall'amianto)*

1. L'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 6 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per le neoplasie professionali causate dall'amianto nei limiti e alle condizioni previste dagli ar-

ticoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Nei casi di neoplasie professionali determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia sia stata causata da fatto commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione lavorativa all'amianto all'epoca del fatto medesimo

N.B. Gli allegati di cui all'articolo 3 sono in corso di elaborazione.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

Presidenza del Presidente
Alberto DI LUCA

Interviene il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Guido BELLINI.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva su potenzialità e prospettive di Europol: Audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Guido Bellini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Guido Bellini.

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Guido BELLINI, illustra una relazione approfondendo alcuni temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), il senatore Tino BEDIN (Mar-DL-U), il deputato Giorgio PASETTO (MARGH-U).

Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Guido BELLINI, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione ed osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, ringrazia il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Guido Bellini, e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

Presidenza del presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Valentina Aprea, in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.

La seduta inizia alle ore 20,10.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Valentina Aprea, in materia di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Valentina APREA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*, dopo aver svolto un'ampia relazione sul tema oggetto dell'audizione, risponde ai quesiti posti dai deputati Luigi GIACCO (DS-U), Carla MAZZUCA (MARGH-U), Francesca MARTINI (LNP), Piera CAPITELLI (DS-U) e Carla CASTELLANI (AN).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Aprea, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,10.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

88^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 15,05.

(1688) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1998*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce sul disegno di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo, non riscontrandovi profili meritevoli di rilievi.

La Sottocommissione concorda.

(1499) *PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate*

(Parere su testo ed emendamenti alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge in titolo nonché gli emendamenti ad esso riferiti, evidenziando come le disposizioni previste rientrino nella sfera di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *d*), della Costituzione, e propone di esprimere su entrambi un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1744) *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Bianchi Giovanni; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino

(Parere su testo ed emendamenti alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FALCIER illustra il disegno di legge n. 1744 e, non ravvisandovi profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

In ragione delle medesime considerazioni propone altresì di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti relativi al suddetto provvedimento.

La Sottocommissione approva le proposte del relatore.

(933) *MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991*

(Parere su testo ed emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte non ostativo, in parte contrario, in parte favorevole con osservazioni su emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI illustra il testo del disegno di legge in titolo, rilevando come esso sia volto a dare attuazione alle disposizioni comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, su cui propone di esprimere un parere non ostativo.

Soffermandosi sugli emendamenti propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 1.3, osservando tuttavia che le disposizioni volte a circoscrivere i benefici della legge ai soli soggetti che abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari potrebbero non risolvere il contrasto della normativa italiana con l'ordinamento comunitario per quanto attiene alla posizione dei soggetti interessati che abbiano presentato istanza solamente in sede amministrativa.

Propone altresì di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6, di identico contenuto, in quanto il combinato disposto della norma che prevede la trasmissione delle domande attraverso le associazioni rappresentative e di quella che considera abbandonati i giudizi eventualmente intrapresi dai singoli interessati appare in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, che garantisce a ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. A proposito degli stessi emendamenti osserva inoltre che la compensazione delle spese *ope legis* a proposito di procedimenti giudiziari in corso è stata oggetto dei rilievi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 19 ottobre 2000, a proposito del ricorso n. 31227/1996.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione approva le proposte del relatore.

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Parere su emendamenti alla 8ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MALAN riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo sottolineando che l'emendamento 8.1 contempla un ampliamento del Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 285 del 2000, con l'inclusione di tre componenti designati dai Gruppi di minoranza del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. Osserva in proposito che la disposizione, sebbene possa rispondere a finalità comprensibili in relazione alla costituzione di un organismo di controllo, appare atipica per il fatto che i rappresentanti degli enti territoriali in un organismo di nomina governativa appartengano esclusivamente ai Gruppi di opposizione. Essa sembra inoltre configurare delle difficoltà operative in sede di attuazione, in assenza di ulteriori disposizioni applicative, ed andrebbe comunque riformulata in modo da precisare che ciascuno dei suddetti componenti sia designato dai Gruppi di minoranza, rispettivamente, del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Osserva altresì che l'emendamento 9.1, sebbene pienamente legittimo, andrebbe riformulato, per chiarezza, in termini di emendamento soppressivo dell'articolo 9, in quanto le modificazioni da esso introdotte all'articolo 9 ripristinano la formulazione vigente dell'articolo 9 della legge n. 285 del 2000, comma 4, primo periodo, che l'articolo 9 del disegno di legge in titolo è invece volto a modificare.

Propone infine di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Il senatore PETRINI sottolinea le ragioni che inducono a ritenere opportuna la partecipazione nel Comitato di alta sorveglianza, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 285 del 2000, di rappresentanti dei Gruppi di minoranza della regione e degli enti locali, prevista dall'emendamento 8.1.

La Sottocommissione conferisce, quindi, mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni sugli emendamenti 8.1 e 9.1, nei termini da questi proposti, nonché un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 148)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MAFFIOLI riferisce sul provvedimento in titolo e, non ravvisandovi profili meritevoli di rilievi, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

13^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Contestabile, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(882) OCCHETTO ed altri. – *Norme di principio e di indirizzo per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento del personale delle Forze di polizia:* parere contrario.

(1472) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte*, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri: rinvio dell'esame.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,20.

(1742) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI osserva che, per quanto di competenza, l'emendamento 6.0.1 (ulteriore nuovo testo) è volto all'istituzione di un Fondo di bilancio senza fornire alcuna indicazione sia in merito al funzionamento che alle risorse ivi destinate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO rileva che l'emendamento segnalato andrebbe opportunamente riformulato nei termini seguenti: «1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono definite modalità e procedure di finanziamento delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale analoghe a quelle stabilite per il finanziamento del sistema universitario. In particolare è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un fondo per il finanziamento ordinario, la programmazione e lo sviluppo delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, in cui confluiscono le somme già iscritte nello stesso stato di previsione per il funzionamento delle predette istituzioni. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Con riferimento alle osservazioni del relatore, precisa, poi, che le indicazioni relative al funzionamento delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale ed alla individuazione delle risorse da utilizzare allo scopo debbono considerarsi rinviate all'apposito regolamento, da emanarsi ai sensi del comma 1, tenendo presente, tuttavia, che la quantificazione delle risorse finanziarie risulta già effettuata nell'ambito dell'integrazione dell'emendamento testé proposta.

Il relatore TAROLLI, rilevando che anche la riformulazione proposta dal Governo appare sostanzialmente analoga ad una precedente formulazione dell'emendamento 6.0.1 sulla quale la Commissione ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, propone di esprimere un identico parere sull'emendamento 6.0.1 (ulteriore nuovo testo).

Tale proposta, messa ai voti, viene quindi approvata dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

27^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 1^a e 4^a riunite:

(550) MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto: parere di nulla osta

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato: parere ai nulla osta

(1604) LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza: parere di nulla osta.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2002

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1499) – PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

COMMISSIONI 3^a e GAE RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(GAE - Giunta per gli affari delle Comunità europee)

Seduta congiunta con le

Commissioni riunite III e XIV della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)

(XIV - Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del sottosegretario per gli affari esteri Antonione.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 19,45

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure privative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale (568-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati FANFANI e CASTAGNETTI. – Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SCALERA. – Norme in materia di omissione di soccorso stradale (1112).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di orga-

- nico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
 - PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
 - PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
 - BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344)
 - MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
 - VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
 - SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
 - GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
 - GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
 - VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
 - FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
 - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
 - MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
 - FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
 - MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
 - FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).

- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notari e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- FALCIER ed altri. – Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario (1459).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esso attinenti.
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
 - II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
 - III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - PERUZZOTTI ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate (1499).
- II. Esame del disegno di legge:
 - NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- BONATESTA e PEDRIZZI. – Modifica all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate (1661).
 - Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia (1728) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierto; Minniti ed altri; Molinari ed altri*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- CIRAMI. – Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale (1578-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 13,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'i-*

niziativa dei senatori Asciutti ed altri; dei deputati Zanettin ed altri; Labate ed altri).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno finanziario 2003 (n. 144).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE ed altri. – Corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991 (933).
- CONSOLO. – Conferimento di una borsa di studio ai medici specializzati negli anni 1983-1991 (1154).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA. – Legge quadro per la professione di maestro di *fitness* e norme a tutela della salute delle persone (557).
- STIFFONI ed altri. – Norme per i maestri di *fitness* (851).
- BETTAMIO ed altri. – Legge quadro per le figure professionali operanti per le attività fisiche sportive ed il *fitness* (1351).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 8,30 e 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: audizione dei vertici dell'Associazione Bancaria Italiana.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARINI. – Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento)*.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti nella realtà internazionale: audizione dei professori Francesco Castro e Gianmaria Piccinelli sul tema diritti umani, pena di morte, diritto musulmano e diritto statale, con riferimento alla situazione della Nigeria.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 14

- I. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
 - II. Discussione sulla tutela dei bambini e degli adolescenti nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del dottor Vincenzo Pontolillo, direttore Centrale dell'Area Banca centrale e mercati, della Banca d'Italia.
 - Audizione del dottor Guido Sansonetti, consigliere del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
 - Audizione del professore Manin Carabba, presidente delle sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del presidente dell'Assogesti, professor Cesare Ferrero.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 13,30

- Audizione del comandante della Capitaneria di porto di Genova, ammiraglio Raimondo Pollastrini, e del Comandante della Capitaneria di porto di Napoli, ammiraglio Ubaldo Scarpati.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in ordine allo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (n. 136).
 - Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 145).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 14

Seguito dell'esame della proposta di relazione in materia di giustizia minorile, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 23 ottobre 2002, ore 13,30

- I. Esame della proposta di delibera sul regime di divulgazione degli atti della Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 7 maggio 2002, n. 90.
 - II. Audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di direttore *pro tempore* del SISMI.
-

